



“Historia et ius”  
Associazione culturale - Roma

**Collana di Studi di Storia del diritto medievale e moderno**

**Collettanee**

**8**

La Collana di Studi di storia del diritto medievale e moderno *Historia et Ius*, pubblicata in forma elettronica in open access, è nata per iniziativa della stessa redazione della omonima rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna. Essa si propone di costituire uno strumento di diffusione, su scala internazionale, dei risultati delle ricerche storico giuridiche e del confronto di idee e impostazioni metodologiche.

Ogni volume, così come gli articoli pubblicati nella rivista, è sottoposto a doppio referaggio cieco. La collana accoglie testi in lingua italiana, inglese, francese, spagnola e tedesca.

The Series of Studies in medieval and modern legal history *Historia et Ius*, published in electronic form in open access, was created on the initiative of the same editorial board of the homonymous history journal of the medieval and modern age. It aims to constitute an instrument of diffusion, on an international basis, of the results of historical legal research and of the comparison of ideas and methodological approaches.

Each volume, as well as the articles published in the journal, is subject to double blind peer-review. The book series receives texts in Italian, English, French, Spanish and German languages.

DIREZIONE DELLA COLLANA: Paolo Alvazzi del Frate (Università Roma Tre) - Giovanni Rossi (Università di Verona) - Elio Tavilla (Università di Modena e Reggio Emilia)

CONSIGLIO SCIENTIFICO: Marco Cavina (Università di Bologna) - Eric Gojoso (Université de Poitiers) - Ulrike Müßig (Universität Passau) - Carlos Petit (Universidad de Huelva) - Laurent Pfister (Université Paris II) - Michael Rainer (Universität Salzburg) - Giuseppe Speciale (Università di Catania) - Arnaud Vergne (Université de Paris) - (†) Laurent Waelkens (Universiteit Leuven)

E-mail: [info@historiaetius.eu](mailto:info@historiaetius.eu)

Indirizzo postale: Prof. Paolo Alvazzi del Frate  
via Ostiense 161 - 00154 Roma

Immagine di copertina:

Tommaso Bandini (Parma 1807-1849), *Mano destra di Maria Luigia d'Asburgo, duchessa di Parma, Piacenza e Guastalla*, marmo bianco di Carrara (Parma, Museo Glauco Lombardi, inv. 1602).

ISBN: 978-88-946376-8-7- luglio 2023

ISSN: 2704-5765

# I CODICI DI MARIA LUGIA TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE

*Atti del Convegno di studi*

*Parma, 29 novembre - 1 dicembre 2021*

a cura di  
Andrea Errera



“Historia et ius”

Associazione culturale - Roma

Questa pubblicazione è stata realizzata con i fondi del Progetto «Convegno “I Codici di Maria Luigia. Tra tradizione e innovazione”», finanziato dall’Università di Parma come progetto di ricerca di Ateneo, FIL - Quota incentivante 2020 e dalla Fondazione Cariparma.

This research has financially been supported by the Programme «Convegno “I Codici di Maria Luigia. Tra tradizione e innovazione”», FIL - Quota incentivante of University of Parma and co-sponsored by Fondazione Cariparma.

## Indice

<i>Premessa</i> , di ANDREA ERRERA	1
LUIGI LACCHÉ, <i>Dopo la Restaurazione: culture giuridiche nel crogiolo italiano</i>	5
RICCARDO FERRANTE, <i>Strumenti normativi canonici a confronto: codice, legge, giurisprudenza</i>	21
SANDRO SCHIPANI, <i>Il sistema del diritto romano e il codice di Parma: concittadini e giuristi</i>	33
PAOLO ALVAZZI DEL FRATE, ALFONSO ALIBRANDI, <i>Tra giurisdizionalismo e laicità dello Stato. Considerazioni sulla politica ecclesiastica del ducato di Parma e Piacenza tra XVIII e XIX secolo</i>	79
JOHAN ICKX, <i>Il 'Concordato' tra la Santa Sede e il Ducato di Parma del 1820. Una ricognizione archivistica</i>	95
ANDREA ERRERA, <i>Il tormentato lavoro di redazione del codice civile di Parma e alcune fortunate sopravvivenze archivistiche: Vincenzo Mistrali e il caso dell'irretroattività della legge</i>	109
STEFANO SOLIMANO, <i>La parificazione successoria delle donne nel codice civile dei Ducati, tra diritto patrio, Code Civil e ABGB</i>	155
GIACOMO PACE GRAVINA, <i>Enfiteusi e Restaurazione</i>	175
VINCENZO BARBA, <i>L'esecutore testamentario dal Codice di Maria Luigia al Codice fascista</i>	193
GIOVANNI ROSSI, <i>Circolazione di modelli europei e declinazioni locali del 'paradigma' codificatorio nel "Codice di processura civile" (1820) di Maria Luigia</i>	211
AUGUSTO CHIZZINI, <i>Il codice di processura civile parmense: tra pragmatismo e rigore sistematico</i>	241
MASSIMO MONTANARI, <i>L'istruzione probatoria nei codici di Maria Luigia</i>	263
ALBERTO CADOPPI, <i>Alle origini del codice penale parmense: il progetto milanese del 1806</i>	281
MARCO NICOLA MILETTI, <i>La scienza criminalistica tra verum e factum. Riflessioni a margine del Codice penale di Maria Luigia (1820)</i>	289

SALVATORE PULIATTI, <i>Profili storici della rilevanza della minor età nei codici penali preunitari</i>	313
PAOLO VENEZIANI, <i>Il codice penale di Maria Luigia: il sistema sanzionatorio</i>	327
ETTORE DEZZA, <i>L'assoluzione per insufficienza di prove nell'art. 422 del Codice di Procedura Criminale di Maria Luigia</i>	337
FABIO CASSIBBA, <i>Le giurisdizioni istruttorie fra oralità e scrittura</i>	355
PAOLO FERRUA, <i>Dibattimento e oralità nel sistema processuale penale</i>	369
FRANCESCO MASTROBERTI, <i>Due modelli a confronto: i Codici parmensi e il Codice per lo Regno delle Due Sicilie</i>	379
BEATRICE PASCIUTA, <i>Donne e codici nell'Italia preunitaria</i>	397
ELIO TAVILLA, <i>Il codificatore riluttante: i duchi estensi di fronte al modello luigino</i>	409
MARIO RIBERI, <i>Il Codice di Parma e il Codice Albertino. Assonanze e dissonanze</i>	425
MATTEO TRAVERSO, <i>I codici penali sabaudo e parmense. Le assonanze e le "eredità mancate"</i>	439
GIOVANNI CHIODI, <i>La seconda storia del codice civile di Parma nei giuristi postunitari: la controversia sul calcolo della disponibile e la questione sulla natura del diritto alimentare dei figli adulterini e incestuosi</i>	457
<i>Autori</i>	493

Giovanni Chiodi

*La seconda storia del codice civile di Parma  
nei giuristi postunitari: la controversia sul calcolo della  
disponibile e la questione sulla natura del diritto alimentare  
dei figli adulterini e incestuosi*

Benché questa sentenza riguardi propriamente il codice civile parmense, può tuttavia tornar utile per l'intelligenza dell'art. 1014 del codice italiano, tolto dall'art. 1080 del cod. alb., e questo con qualche variante dal 996 del parmense.

Nota a App. Parma, 20 febbraio 1866,  
in «Monitore dei tribunali», VII (1866), p. 236

SOMMARIO: 1. L'uso del codice di Parma nei civilisti postunitari: sulle tracce di due questioni «utili per l'intelligenza» del codice Pisanelli – 2. La controversia sulla formazione dell'asse ereditario e sulla collazione in caso di legato o istituzione di erede nella disponibile – 3. La natura del diritto agli alimenti dei figli adulterini e incestuosi: parabola di una «sapientissima» disposizione – 4. Conclusioni.

*1. L'uso del codice di Parma nei civilisti postunitari: sulle tracce di due questioni «utili per l'intelligenza» del codice Pisanelli*

Celebrato come «il migliore d'Italia<sup>1</sup>», il codice civile di Maria Luigia non è stato finora oggetto di una ricerca esaustiva volta ad

<sup>1</sup> Così lo definisce, incisivamente, Marco Minghetti, nel *Rapporto generale della Commissione legislativa al governatore delle R. Province dell'Emilia, in Sunto delle discussioni della Commissione di legislazione dell'Emilia. Proposte di decreti al Governatore generale (Estratto dai Processi Verbalì)*, Torino 1860, p. 11, come evidenziato da S. Solimano, 'Il letto di Procuste'. *Diritto e politica nella formazione del codice civile unitario. I progetti Cassinis (1860-1861)*, Milano 2003, p. 99, e ora anche da S. Notari, *Nel laboratorio parmense. La redazione del codice civile di Maria Luigia (1814-1820)*, Roma 2020, p. 31, il quale corrobora «il *topos* dell'eccellenza del codice civile parmense» con una rassegna di altri autorevoli *endorsement* di giuristi (Sclopis, Gabba, Bosellini) o intellettuali (Cattaneo) postunitari (pp. 21-41).

accertare il suo impatto nella civilistica postunitaria. Se non mancano autorevoli attestazioni complessive di lode, come quella ben conosciuta di Gian Pietro Chironi<sup>2</sup>, occorre cercare pazientemente tra le pagine dei voluminosi commentari e dei periodici per individuare qualche discorso di sostanza specifico, che vada al di là del semplice confronto tra questo o quell'articolo del codice unitario.

In tale direzione, ci si può imbattere in vere e proprie genealogie, quando il civilista cita il codice parmense, perché vi scorge il modello del codice unitario<sup>3</sup>. Qualcuno, come Vincenzo Simoncelli, abbozza discorsi più raffinati e risale addirittura ai progetti d'archivio<sup>4</sup>.

È più raro, invece, trovare l'inverso: la menzione di istituti parmensi non accolti dal codice Pisanelli. Pure, non mancano tracce anche di questo tipo: uno dei primi civilisti dell'Italia unita, Francesco Borsari, menziona infatti il codice parmense come modello mancato in tema di separazione personale dei coniugi (uguaglianza dei coniugi di fronte all'adulterio<sup>5</sup>) e di risoluzione del contratto per inadempimento<sup>6</sup>. Non ne parla, tuttavia, in tema di rescissione della vendita, che era più estesa nel codice di Parma, mentre il codice Pisanelli è totalmente appiattito sull'impostazione restrittiva francofila, di cui peraltro il giurista ferrarese ricostruisce i reali motivi politici<sup>7</sup>.

---

<sup>2</sup> G.P. Chironi, *Le Code civil et son influence en Italie*, traduction de R. Saleilles, in *Le Code civil, 1804-1904. Livre du Centenaire publié par la Société d'Études Législatives*, t. premier, *Généralités – Études spéciales*, Paris 1904, réédition Paris 2004, pp. 761-777, p. 769.

<sup>3</sup> Esempi, riferiti a Francesco Borsari, in S. Notari, *Nel laboratorio parmense*, cit., p. 43 nt. 56.

<sup>4</sup> V. Simoncelli, *Della enfiteusi*, I, in *Il codice civile italiano secondo la dottrina e la giurisprudenza...* per cura di P. Fiore, VI.1, Napoli-Torino 1910, n. 79, pp. 353-362. A breve distanza, sul tema entrerà nel merito lo studio di F. Ercole, *I contratti agrari nel codice civile parmense (Mezzadria, soccida, enfiteusi)*, in «Rivista di diritto civile», VI (1914), pp. 494-528.

<sup>5</sup> Ivi, sub artt. 150-152, § 383, p. 574 nt. 1, nella quale menziona l'art. 63 c.c. parm.

<sup>6</sup> Il codice Pisanelli conferma la condizione risolutiva tacita per inadempimento, mentre l'art. 1159 del c. parm. ammetteva solo quella espressa. Cfr. art. 1165: «La condizione risolutiva è sempre sottintesa nei contratti bilaterali, pel caso in cui una delle parti non soddisfa alla sua obbligazione». L. Borsari, *Commentario del codice civile italiano*, III.2, Torino 1877, sub art. 1165, § 3074, p. 391, fa notare la differenza (nt. 1) e loda il legislatore per aver stabilito che la risoluzione non avviene di diritto, così da lasciare discrezionalità al giudice di valutare l'importanza dell'inadempimento.

<sup>7</sup> L. Borsari, *Commentario del codice civile italiano*, IV.1, Torino 1878, sub art. 1529, § 3583, p. 488: «Non rendiamo un giudizio, narriamo quello che si è fatto. La proprietà



Un altro esempio interessante riguarda il lessico e la struttura, più che i contenuti della legge. Il codice di Parma fu il primo a rinnovare la terminologia del diritto successorio e ad invertire la sistematica del codice francese, collocando in testa la disciplina delle successioni testamentarie e a seguire quella delle successioni legittime, in ciò imitato dai codici albertino ed estense. Francesco Filomusi-Guelfi, giurista con spiccata vena storicistica, osserva a tal proposito che «il Codice italiano ha ereditato dai Codici parmense e sardo il sistema e la nomenclatura delle successioni legittime e testamentarie; ma, discostandosi da questi due Codici, e seguendo l'esempio del Codice francese e napoletano, tratta prima della successione legittima e poi della testamentaria...<sup>8</sup>».

Le due questioni che ci proponiamo di approfondire, tra le altre che si potrebbero studiare, hanno la particolarità di focalizzarsi in modo ancora diverso sul codice di Parma: lo individuano come un modello per il codice Pisanelli, ma ne discutono anche le possibili ripercussioni sull'interpretazione dello stesso. La memoria serve dunque al giurista del presente per ricostruire la genesi del codice vigente e munirlo di lenti interpretative adeguate.

Altre piste si potrebbero percorrere, esaminando ad esempio i corsi sul codice civile parmense di autori già attivi nell'ex ducato, come il *conditor* Francesco Mazza<sup>9</sup> o Francesco Saverio Bianchi, che trasfuse molta linfa

---

immobile si considera tuttora di maggiore importanza e si vuole protetta da una speciale tutela; materia fondamentale e costante nell'ordine degli Stati. ... Di codesti concentratori del territorio, il legislatore si risente più che di altre poco misurate convenzioni in altre materie, giacché le proprietà stabili giunte in mano ai ricchi, immobili come sono, diventano irremovibili, laddove le proprietà mobili per loro natura vanno e vengono e si consumano. Posto mente a questi maggiori effetti della ingiustizia nelle vendite degli stabili, non è meraviglia se il legislatore saggio ha voluto tenersi in mano questo freno e non abbandonarle del tutto all'arbitrio disordinato dei compratori». La disposizione parmense (artt. 1490-1491), che estendeva l'azione di rescissione alla compravendita di beni mobili e immobili, aveva ispirato il progetto della Commissione dell'Emilia: riferimenti in S. Solimano, *Il letto di Procuste*, cit., p. 107 nt. 43; Id., *Thibaut in Emilia. Alle origini del codice civile unitario (1848-1859)*, in F. Micolo, G. Baggio, E. Fregoso (curr.), *Diritto, cultura giuridica e riforme nell'età di Maria Luigia*. Atti del Convegno, Parma, 14 e 15 dicembre 2007, Parma 2011, pp. 251-262, p. 259.

<sup>8</sup> F. Filomusi-Guelfi, *Diritto ereditario*, I. *Parte generale – Successioni legittime*, 3<sup>a</sup> ed. riveduta e completata, Roma 1909, p. 7.

<sup>9</sup> Le lezioni inedite di Codice civile di Francesco Mazza, membro della Commissione legislativa del 1815, sono segnalate da Notari, *Nel laboratorio parmense*, cit., p. 216. Sulla produzione didattica e forense dei giuristi parmensi anche dopo la transizione ai codici è fondamentale M.G. di Renzo Villata, *Diritto, codice civile e cultura giuridica a Parma nell'età di Maria Luigia*, in *Diritto, cultura giuridica e riforme nell'età di Maria Luigia*,

parmense nell'esegesi delle disposizioni del codice civile italiano<sup>10</sup>.

Limitandoci però allo scopo prefissato, nel presente contributo proviamo a decifrare, analizzando due controversie "celebri" in campo successorio, il senso del richiamo al codice civile di Parma nella prima letteratura civilistica postunitaria, che più fortemente ne ha mantenuto la conoscenza. Come si evidenzierà nel corso della trattazione, nelle due esperienze analizzate non è un esteriore rito di memoria ciò che porta i civilisti postunitari a riflettere sul senso di alcuni articoli del codice parmense, ma il recupero storico di un'esperienza che si ritiene ancora utile al presente, cioè «per l'intelligenza del codice italico», come si esprime, nel brano riportato in esergo, l'annotatore di un caso, di cui ci occuperemo tra breve. Tale riflessione, in entrambe le dispute qui studiate, condurrà tuttavia in momenti diversi a prendere le distanze da quelle norme, che avevano quasi iniziato ad avere una seconda storia, e a considerarle non più utilizzabili nell'interpretazione del codice unitario, proprio per i valori che esse intendevano rappresentare e sostenere.

## *2. La controversia sulla formazione dell'asse ereditario e sulla collazione in caso di legato o istituzione di erede nella disponibile*

Il tema della prima questione<sup>11</sup> si può così sintetizzare: come deve essere formato l'asse ereditario, quando il testatore lega la disponibile o istituisce erede in essa un legittimario (o un estraneo)?

Il problema, che si era già presentato in Francia, poteva sembrare *prima facie* semplice a sciogliersi, applicando la regola generale della riunione fittizia dei beni donati a quelli esistenti, prevista dall'art. 922 del codice civile napoleonico<sup>12</sup>.

---

pp. 23-82.

<sup>10</sup> Cfr. per tutti S. Solimano, *Tra esegesi e sistema? Cultura giuridica e metodo scientifico di Francesco Saverio Bianchi (1827-1908)*, in «Jus», LVII, 1-2 (2010), pp. 203-248.

<sup>11</sup> Ad essa fa cenno S. Notari, *Nel laboratorio parmense*, cit., pp. 44-45, in particolare nt. 58.

<sup>12</sup> Art. 922 c.c. franc.: «La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existans au décès du donateur ou testateur. On y réunit fictivement ceux dont il a été disposé par donations entre-vifs, d'après leur état à l'époque des donations et leur valeur au temps du décès du donateur. On calcule sur tous ces biens, après en avoir déduit les dettes, quelle est, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, la quotité dont il a pu disposer». Al modello francese si ispirano l'art. 1025 c. parm. e l'art. 822 c.c. 1865. Cfr.

Un'altra soluzione si era invece affacciata nel caso di specie, e si era anzi affermata per prima nella giurisprudenza d'oltralpe: calcolare la disponibile solo sui beni effettivi esistenti nella successione, e procedere successivamente al calcolo della legittima, attraverso la riunione del (residuo del) *relictum* con il *donatum*.

Questa interpretazione, che si riteneva imposta dall'art. 857 del codice (dettato però in tema di collazione e non di riunione fittizia<sup>13</sup>), implica una differenza notevole rispetto alla precedente: il beneficiario della disponibile, infatti, ottiene una somma inferiore al *relictum* a titolo di disponibile, mentre i meri eredi legittimari (tra i quali, per ipotesi, vi può essere lo stesso erede della disponibile) conseguono una cifra maggiore di legittima. Si ragiona, tra gli altri argomenti, in base alla presunta volontà del testatore, supponendo che egli abbia voluto che la disponibile si calcolasse solo sui beni effettivamente esistenti nella successione, allo scopo di mantenere l'uguaglianza tra coeredi. La questione è complessa, anche perché, a causa dell'ambigua formulazione della legge, s'instaura una relazione incerta tra gli istituti della riunione fittizia del *relictum* con il *donatum*, della riduzione delle donazioni e della collazione tra coeredi.

Facendo un esempio concreto tratto dalle fonti e riguardante l'istituzione di un discendente erede legittimario nella disponibile<sup>14</sup>, si possono rappresentare le contrapposte soluzioni in questi termini:

Figlio A 35.000 donazione  
 Figlio B 35.000 donazione  
 Figlio C erede della disponibile

---

art. 1025 c. parm.: «Si determina la riduzione formando una massa di tutti i beni esistenti alla morte del testatore. Vi si uniscono per finzione quelli, di cui fosse stato disposto a titolo di donazione secondo il loro stato al tempo delle fatte donazioni, ed il loro valore al tempo della morte del donante, e si calcola sopra tutti questi beni, dedotti i debiti, qual sia la porzione, di cui il donante stesso ha potuto disporre per testamento, avuto riguardo alla qualità degli eredi che lascia».

<sup>13</sup> Art. 857 c.c. franc.: «Le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier; il n'est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession». Secondo questa disposizione, solo il coerede, e quindi non il legatario della disponibile, può domandare la collazione.

<sup>14</sup> C.S.M., *Considerazioni sulla materia delle collazioni*, in «Monitore dei tribunali», VII (1866), pp. 273-280, p. 279. Il sistema corrisponde a quello "parmense" descritto da Melegari, negli scritti citati *infra*, ntt. 24 e 28. Le quote di legittima e disponibile sono quelle stabilite rispettivamente dagli artt. 641 e 649 c.c. parm. e dall'art. 805 c.c. 1865. Si deve avvertire che mentre nel diritto francese si parla di legato della disponibile, nel diritto successorio regolato dai codici parmense e italiano si deve più propriamente parlare di istituzione d'erede nella disponibile.

15.000 *relictum*

Calcolo 1 (solo sul *relictum*)

Disponibile  $\frac{1}{2}$  del *relictum* 7.500

Legittima  $\frac{1}{2}$  del residuo 7.500 + *donatum* 70.000 =  
77.500: 3 = 25.800 ciascuno

Il figlio C ottiene:

33.300 7.500 (disponibile) + 25.800 (legittima)

La discussione sul tema è piuttosto vivace in Francia, dove il codice napoleonico non risolve la questione e dà luogo a diverse pronunce giurisprudenziali, di cui i giuristi parmensi sono al corrente. Prima del 1826, la Cassazione francese accede all'interpretazione meno favorevole al legatario della disponibile e in compenso più larga per i legittimari. L'8 luglio 1826 muta la giurisprudenza, con il *grand arrêt* a sezioni riunite Saint-Arroman et Lamotte c. Sabatier<sup>15</sup>, e si consoliderà la seconda soluzione, per la quale il calcolo di legittima e disponibile si fa sempre con un unico sistema, quello della riunione fittizia determinata dall'art. 922, fermo restando che la disponibile non si può integrare con la collazione reale<sup>16</sup>.

<sup>15</sup> Cassation, 8 juillet 1826, Ch. réunies, in M. Dalloz-M. Tournemine, *Jurisprudence générale du Royaume, en matière civile, commerciale et criminelle, ou Journal des audiences de la Cour de Cassation et des Cours royales, avec un supplément contenant les lois, ordonnances et décisions diverses*, Paris 1826, pp. 314-318: «considérant que l'art. 857 ne contrarie nullement la réunion fictive ordonnée par l'art. 922» e che «il ne faut pas confondre le droit d'exiger ou de refuser le rapport, proprement dit, dans les partages, et le droit d'exiger la réunion fictive des biens donnés en advancement d'hoirie, pour former la masse générale de la succession» (p. 317). Il dispositivo si legge anche in J.-B. Sirey, *Recueil général des lois et des arrêts en matière civile, criminelle, commerciale et de droit public*, XXVI (1826), I<sup>re</sup> partie, *Jurisprudence de la Cour de Cassation*, pp. 313-314. Ne riporta un ampio stralcio E. Pacifici-Mazzoni, *Codice civile italiano commentato con la legge romana, le sentenze dei dottori e la giurisprudenza, Delle successioni*, parte II, *Regole comuni alle successioni legittime e testamentarie ossia acquisto della eredità e suoi effetti*, vol. VI, Firenze 1876, n. 45, nt. 1, pp. 88-89. La vicenda è rievocata da tutti i civilisti italiani postunitari, in particolare dagli operosi avvocati che animano la controversia al suo nascere (soprattutto Righini, Peroni, Barbieri: cfr. testi citati nelle note successive) e quindi da P. Melucci, *Trattato teorico-pratico delle collazioni ed imputazioni secondo il Codice civile italiano*, I, Torino 1880, nn. 149-150, pp. 375-384; E. Ranalletti, *La massa ereditaria. Studio di Diritto Italiano con riguardo al Diritto Romano e Francese*, con prefazione del Prof. P. Bonfante, Milano s.d. [1907], nn. 21-23, pp. 52-58.

<sup>16</sup> In questo senso i giuristi italiani parlano di disponibile «mutolata» (Pescatore) o «netta» (Melegari): l'erede prende quello che trova nell'asse effettivo, senza possibilità di chiedere ai coeredi legittimari la collazione reale.

Calcolo 2 (su *relictum* + *donatum*)

<i>Donatum</i>	35.000
	35.000
<i>Relictum</i>	15.000
	85.000

Legittima             $\frac{1}{2}$  R+D            42.500: 3 = 14.166 ciascuno

Disponibile         $\frac{1}{2}$  R+D            42.500

Il figlio C ottiene:

29.166    15.000 (disponibile) + 14.166 (legittima)<sup>17</sup>

La causa Saint-Arroman et Lamotte c. Sabatier si potrebbe definire come il caso delle tre sorelle, per la trama intrigante che avrebbe potuto essere degna della penna di Balzac. Un padre (Jourdan père) dona nel contratto di matrimonio alla figlia maggiore, Louise Jourdan maritata Sabatier, due immobili del valore complessivo di 25.000 fr.; alla seconda figlia, maritata Saint-Arroman, 4.000 fr., e nulla alla terza figlia, maritata Lamotte, Nel testamento del 23 maggio 1809 lega alla primogenita Louise Sabatier la disponibile in beni immobili, per un valore di 16.000 fr., cioè un quarto dell'asse ereditario di 64.000 fr. (*relictum* + *donatum*). Le altre due sorelle impugnano la disposizione testamentaria, sostenendone la nullità per violazione dell'art. 857 del codice civile napoleonico.

La vertenza dura dal 1818 al 1826 e passa attraverso ben quattro gradi di giudizio: Tribunal de Bagnères (1818), Cour royale de Pau (1820), Cassation (1824), Cour royale d'Agen (1825), Cassation, *chambres réunies* (1826). Con la prima sentenza la Cassazione, *chambre civile*, nega la riunione fittizia, concessa invece dalla Corte d'Appello di Pau<sup>18</sup>; con la seconda sentenza, dopo che anche la Corte d'Appello di Agen aveva confermato la decisione di Pau<sup>19</sup>, accede finalmente alla tesi secondo cui il calcolo della disponibile si deve effettuare in unico modo, cioè con la riunione fittizia disposta dall'art. 922 (e, si deve aggiungere, non cambierà

<sup>17</sup> Secondo un'altra interpretazione, tuttavia, il figlio C non avrebbe diritto alla collazione nei confronti dei meri legittimari neanche per integrare la legittima, trovandola nell'asse, e quindi conseguirebbe 15.000, cioè 14.166 (legittima) + 834 (disponibile). Sulla questione v. *infra*, testo corrispondente a nt. 69.

<sup>18</sup> Cour de Cassation, Sect. civ., 8 décembre 1824, *Recueil Sirey*, XXV (1825), I, pp. 13-16.

<sup>19</sup> Cour royale d'Agen, 12 juillet 1825, in *Recueil Sirey*, XXV (1825), II, pp. 403-405.

più parere, come del resto la dottrina civilistica francese<sup>20</sup>). A ragione, alla fine di questa vicenda romanzesca, l'annotatore del *revirement* poteva enfaticamente esclamare: «Grand evenement pour la jurisprudence!! La Cour de cassation, chambres réunies, vient de décider une question très importante, et dans un sens contraire aux arrêts précédens de la chambre civile. Honneur aux Cours royales dont la persistance vient d'obtenir un si beau triomphe!».

Nel piccolo Ducato di Parma, tuttavia, regna il malcontento. L'autorevole decisione, suscettibile di essere imitata anche nelle terre padane, non piace ai *conditores* del nuovo codice, che preferiscono intervenire espressamente sulla questione e codificare la soluzione appena scartata a Parigi, cioè la prima, aggiungendo un apposito capoverso all'art. 996<sup>21</sup>. Gli autori del codice luigino<sup>22</sup>, con una tecnica sperimentata

<sup>20</sup> Cour de Cassation, Ch. réunies, 8 juillet 1826, *Recueil Sirey*, XXVI (1826), I, pp. 313-314. La dottrina, come la giurisprudenza, obietta che riunione fittizia dei beni donati e collazione sono due operazioni distinte e che la riunione fittizia secondo la regola generale dell'art. 922 serve solo al calcolo della disponibile: resta pertanto escluso che il legatario possa chiedere la collazione ai legittimari per integrarla ed egli dovrà accontentarsi dei soli beni esistenti nell'asse ereditario al momento della successione. Così, *ex multis*: C. Aubry - C. Rau, *Cours de droit civil français d'après la méthode de Zachariae*, quatrième édition revue et complétée, t. sixième, Paris 1873, § 630, pp. 617-618 e nt. 12; F. Laurent, *Principes de droit civil français*, XII, Paris-Bruxelles 1874, nn. 77-80, pp. 115-122; C. Demolombe, *Cours de Code Napoléon*, XVI, *Traité des successions*, IV, Paris 1875, nn. 290-291, pp. 332-340; T. Huc, *Commentaire théorique et pratique du Code civil*, t. sixième, Paris 1894, n. 169, pp. 218-219; G. Baudry-Lacantinerie - M. Colin, *Traité théorique et pratique de droit civil. Des donations entre vifs et des testaments*, I, Paris 1895, nn. 900-901, pp. 379-381 (trad. ital., *Delle donazioni fra vivi e dei testamenti*, vol. I, Milano s.d., pp. 427-429); M. Planiol, *Traité élémentaire de droit civil conforme au programme officiel des Facultés de droit*, Onzième édition avec la collaboration de Georges Ripert, III, *Les régimes matrimoniaux. Les successions. Les donations et les testaments*, Paris 1932, n. 2239, pp. 563-564.

<sup>21</sup> Art. 996 c. parm.: «Non è dovuta la collazione che dal coerede al suo coerede: non è dovuta a favore de' legatarj, né dei creditori ereditarj. Il donatario perciò o il legatario della porzion disponibile, che sia insieme erede legittimario, non può pretendere la collazione se non all'effetto di stabilire la quota della sua legittima, non mai a quello di aumentare la porzion disponibile. Il primo comma ricalca l'art. 857 del codice napoleonico, che nella traduzione milanese recita: La collazione non è dovuta che dal coerede al suo coerede: non è dovuta a favore dei legatarj né dei creditori ereditarj».

<sup>22</sup> Sull'elaborazione del codice civile di Parma, dopo i pionieristici lavori di Francesco Ercole, rilevano le magistrali ricerche di M. G. di Renzo Villata, *La codificazione civile parmense. Studi*, Milano 1979 e vari contributi successivi. Cfr. ora la citata monografia di S. Notari, *Nel laboratorio parmense*, con ulteriore ampia bibliografia al riguardo. La disposizione manca nel progetto del 1815, redatto dalla Commissione formata dal Presidente Giuseppe Antonio Pelleri, Francesco Cocchi, Giuseppe Bertani, Gaetano

anche ad altri riguardi, scelgono infatti di muoversi nell'orbita del codice francese, ma di risolvere direttamente le controversie più spinose, sottraendole all'incertezza del dibattito dottrinale e giurisprudenziale.

Sembrerebbe tutto definito senza incertezze di sorta. Ma non è così: l'ambigua formulazione dell'articolo fa riaffiorare nelle aule giudiziarie dell'Italia postunitaria una disputa che sembrava sopita. Protagonista della nuova contesa ereditaria è la Corte d'Appello di Parma, chiamata ad applicare l'art. 996 del codice di Maria Luigia. Il caso è il seguente: Francesco Petitbon nel suo testamento segreto del 17 febbraio 1847 aveva lasciato la disponibile ai figli maschi e ordinato ad essi e alle figlie di conferire tutto quanto ricevuto per liberalità al fine di aumentare sia la legittima sia la disponibile. Morto il testatore, con tre maschi e quattro femmine, due di loro, Filippina e Maria, impugnano il testamento per violazione dell'art. 996. Il Tribunale civile e correzionale di Parma il 2 settembre 1856 dà loro ragione. I fratelli Petitbon, il 21 luglio 1860, appellano. La Corte, presieduta da Giovan Battista Niccolosi, con la sentenza 20 febbraio 1866, conferma la sentenza di primo grado: ai sensi dell'art. 996 il legatario (*rectius* l'erede) della disponibile non può pretendere la riunione fittizia del *donatum* al *relictum* ai fini del calcolo della disponibile, ma la norma non è di ordine pubblico ed è pertanto derogabile dal testatore<sup>23</sup>. Questa volta è la dottrina a non essere uniforme: la sentenza riaccende la polemica. È proprio certo che l'art. 996 del codice di Parma sia stato rettamente inteso? E quali sono i rapporti tra questo articolo e il suo discendente, cioè l'art. 1014 del codice civile unitario? Si dovrà accogliere la lettura parmense anche per il suo omologo italiano? Il codice civile di Parma conquista gli onori della cronaca (nelle riviste) e la ribalta della scena giuridica.

Per esaminare le tappe di questa vicenda dobbiamo risalire alle origini, e cioè alla scienza giuridica del Ducato.

*Premessa: un opuscolo di Francesco Melegari*

In un opuscolo compreso nella celebre raccolta di decisioni del Supremo Tribunale di Revisione, di cui era stato giudice (dal 1820), prima di divenire presidente del Tribunale d'Appello (1829), Francesco

---

Godi e Francesco Mazza. Cfr. *Progetto di codice civile per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla*, Parma 1816. Un'indagine sui lavori preparatori esula dagli scopi del presente contributo.

<sup>23</sup> App. Parma, 20 febbraio 1866, Niccolosi, primo presidente; Testi; Gazzi estensore; Cocchi, Mangot consiglieri, in «*Monitore dei tribunali*», VII (1866), pp. 236-240.

Melegari è la prima autorità a dare l'interpretazione autentica dell'art. 996. Leggiamo le parole del giurista, già componente della Commissione di revisione del codice civile parmense del 1817:

«l'art. 996 del Codice parmense fu diretto ad impedire, che ne' Ducati si riproduca la quistione agitatissima in Francia sul proposito dell'art. 857 del Codice di colà, e vale a dire, se il figlio del testatore, da lui istituito anche legatario della porzione disponibile, possa o no pretendere da' suoi eredi legittimarj la collazione [*rectius*: riunione fittizia] di quanto hanno ricevuto in anticipazione di eredità, non tanto per calcolare la sua legittima, ma altresì per calcolare la porzione disponibile. Il Legislatore nostro ha voluto seguire il parere contrario al figlio già spiegato dalla Corte suprema di Francia, e dopo di avere nell'art. 996 ripetuta letteralmente la disposizione dell'857 francese, che dà luogo alla controversia, ha soggiunto “*Il donatario, perciò, o il legatario della porzion disponibile, che sia insieme erede legittimario, non può pretendere la collazione se non all'effetto di stabilire la quota della sua legittima, non mai a quello di aumentare la porzion disponibile*”<sup>24</sup>».

L'articolo è stato redatto male: lo ammettono gli stessi giuristi parmensi (l'anonimo C.S.M. suggerisce infatti una sua riformulazione). A tacer d'altro, i termini “legatario” e “collazione” non sono corretti: il primo è un residuo del diritto francese, secondo cui il titolo di erede spetta solo agli eredi legittimi. Il termine “collazione” significa, in tale contesto, sia riunione fittizia (tutt'al più, impropriamente, collazione

<sup>24</sup> F. Melegari, *Illustrazione dell'Articolo 996 del Codice civile parmense*, in *Decisioni del Supremo Tribunale di Revisione, con Note ed Opuscoli relativi (dal novembre 1825 all'ottobre 1826)*, II, *Miscellanea*, Parma 1829, pp. 25-68, p. 27. Cfr. anche Id., *Opuscolo undecimo, Della collazione. Illustrazione dell'Articolo 996 del Codice civile Parmense*, in Id., *Decisioni del Supremo Tribunale di Revisione in Parma, con Note ed Opuscoli relativi*, Seconda ed. diretta e posta in miglior ordine da G.R., v. V., *contenente gli Opuscoli*, Reggio-Modena 1853, pp. 235-257. Su Melegari, autore della raccolta «memoria vivente della giurisprudenza del ducato», e continuata dopo il 1830 da G.B. Niccolosi: di Renzo Villata, *Diritto, codice civile e cultura giuridica a Parma*, cit., pp. 44-45, 47-48, 71-74; L. Sinisi, *Amministrazione della giustizia e raccolte di giurisprudenza a Parma nell'età di Maria Luigia*, ivi, pp. 185-198, specialmente pp. 192-198 per notizie puntuali sulle varie edizioni dell'opera, compresa quella qui menzionata dell'avv. Guglielmo Raisini; S. Solimano, *Thibaut in Emilia*, cit. (p. 253, per la definizione sopra riportata); E. Fregoso, *Melegari, Francesco*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, II, Bologna 2013, p. 1320. Il Tribunale di Pavia nel 1878 gli renderà rispettoso omaggio (*infra*, nt. 49).



fittizia), sia collazione vera e propria. La lettura che ne dà Melegari, quanto al calcolo della disponibile (che è il problema che ora interessa), è però incontrovertibile. L'art. 996 interpreta la volontà del defunto, nel senso che:

«Impegnata, com'è, la Legge ad introdurre l'eguaglianza tra i figli, finché è possibile, le piace di dar a credere che il padre, assegnando nel testamento ad uno od a più figli la *disponibile*, non abbia pensato se non a' beni suoi attuali, ed esistenti in pieno suo potere nel tempo in cui muore. Quindi, quale interprete della volontà del defunto, circoscrive i diritti de' legatari, eredi legittimarj, a que' soli beni in quanto riguarda alla disponibile<sup>25</sup>».

In altri termini, per favorire i meri legittimari, che con il calcolo anzidetto vengono a prendere una somma maggiore di legittima, si diminuisce la porzione disponibile spettante all'erede istituito in essa. Perché è certo che il calcolo della disponibile, effettuato sui soli beni rimasti nell'asse, è inferiore a quello che risulterebbe dalla riunione fittizia dei beni. Le parole di Melegari attestano che la *ratio* della disposizione è quella di favorire gli eredi legittimari, in linea con la soluzione francese che alcuni autori e la Cassazione avevano affermato prima del 1826<sup>26</sup>.

La stessa risposta viene data da un «valentissimo professore» anonimo, citato dal giurista emiliano:

«l'art. 996 suppone essere stata sua intenzione, che la disponibile si calcolasse solamente sopra i beni che lascia al tempo della sua morte, non sopra di quelli di cui si era spogliato prima in forza delle donazioni, e per questo motivo ordina che la collazione si debba fare al solo oggetto di aumentare la legittima, e non già la disponibile; la qual cosa è conforme al vóto della Legge,

<sup>25</sup> F. Melegari, *Illustrazione dell'Art. 996*, cit., p. 35.

<sup>26</sup> Anche questo dato è inoppugnabile: come si è visto nel brano riportato sopra nel testo (corrispondente a nt. 24), nel quale Melegari lo dice espressamente, citando Cass., 30 décembre 1816, Les frères Decour c. les sieurs Villeneuve et Leclerc (Recueil Sirey, XVII, I, pp. 153-157) e Cass., 27 mars 1822, Balsan c. Balsan (ivi, XXII, I, pp. 231-234). Tant'è vero che il *revirement* dell'8 luglio 1826 viene allegato proprio per dare risalto alla differente scelta parmigiana. Esso, particolare interessante, è integralmente trascritto da Melegari, perché la Raccolta Sirey è divenuta rara a Parma, in quanto posseduta solo dalla Biblioteca Ducale e dal Gabinetto Letterario (*Illustrazione dell'Articolo 996*, cit., p. 38).

la quale, sebbene permetta ai padri di differenziare i figli entro i limiti della disponibile stessa, brama però, che si conservi anche in ciò che eccede la legittima l'eguaglianza per quanto è possibile, quando non consta della contraria volontà del padre<sup>27</sup>».

Infine, Melegari interverrà in altra occasione per spiegare la volontà del legislatore parmense, assolutamente deciso ad evitare, con il famigerato capoverso dell'art. 996, la riunione fittizia dei beni ai fini del calcolo della disponibile, e così, orgogliosamente, prendendo una strada diversa da quella scelta dalla giurisprudenza francese: «il fatto è certissimo; ma di questo fatto è autrice la Legge, la quale agli ascendenti che muojono ha stabilito non un solo, ma due *Assi*, ossia *Stati ereditarii*, l'*effettivo* e comune, il *fittizio* e particolare<sup>28</sup>».

In risposta ad altro parere, il giurista parmense aggiunge che, tuttavia, l'art. 996 non è disposizione di ordine pubblico, e come tale inderogabile ai sensi dell'art. 8 del codice civile: opinione fatta propria anche da un autorevole lodo arbitrale del 14 agosto 1828, che egli menziona comprensibilmente soddisfatto<sup>29</sup>. Resta, perciò, salva l'espressa volontà contraria del testatore.

Ritorniamo ora all'Italia postunitaria e alla controversa pronuncia App. Parma, 20 febbraio 1866. Il giudicato, se non un'interpretazione autentica dell'art. 996 del codice di Parma, si può verosimilmente considerare fondato su una tradizione di prima mano, data l'autorevole presidenza di Giovan Battista Niccolosi nel collegio<sup>30</sup>.

La sentenza stabilisce:

1) come si deve formare l'asse ereditario in caso di legato (*rectius*

<sup>27</sup> Ivi, pp. 45-46.

<sup>28</sup> F. Melegari, *Risposte ad alcuni quesiti, Quesito XI°, Collazione – Debiti – Disponibile*, in Id., *Decisioni del Supremo Tribunale di Revisione, con Note ed Opuscoli relativi*, Parma 1832, pp. 366-372, p. 368 e l'esempio a pp. 370-371.

<sup>29</sup> F. Melegari, *Illustrazione dell'art. 996*, cit., p. 61. Autori del lodo erano giuristi di primissimo rango del Ducato: il Presidente Pietro Fainardi, il Consigliere Michele Pazzoni e il Cav. Giuseppe Caderini (tutti e tre *conditores* del codice civile, dunque).

<sup>30</sup> Su Niccolosi, vicepresidente della Commissione dell'Emilia, e quindi tramite in essa della tradizione legislativa parmense, S. Solimano, 'Il letto di Procuste', cit., pp. 95-96, soprattutto pp. 140-143. Sulla sua figura cfr. anche Id., *Niccolosi, Giambattista*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, II, Bologna 2013, p. 1429; M.G. di Renzo Villata, *Diritto, codice civile e cultura giuridica a Parma*, cit., pp. 75-80; L. Sinisi, *Amministrazione della giustizia*, pp. 196-198; S. Notari, *Nel laboratorio parmense*, cit., p. 32 e *passim*.

istituzione) nella disponibile, prima sui beni effettivi (per il calcolo della disponibile) e poi con la riunione fittizia (per la legittima):

«e la ragione si è che, come si è supposto contenere anche tale donazione una quota di legittima e una quota di disponibile, così la prima quota si conferisce per integrare la legittima, e la seconda, cioè la quota di disponibile, si conferisce e si aggiunge alla legittima, non perché sia essa stessa parte di legittima, come parrebbero significare le parole alquanto improprie dell'art. 996, ma perché va divisa fra tutti i legittimari come la legittima stessa, e ciò *per l'eguaglianza che il legislatore, sulla presunta volontà del padre, volle stabilire tra loro nell'ordinare la collazione*<sup>31</sup>»;

2) decide, inoltre, che il padre può derogare all'art. 996, imponendo la collazione (*rectius* la riunione fittizia) anche per la disponibile, ma solo se lo dichiara nella donazione e non nel testamento (il che è conforme al parere di Melegari).

a) *Parma conserva, Pisanelli innova*

L'anonimo autore che per primo commenta la decisione informa che la questione risolta dalla Corte d'Appello di Parma, «quistione importante nella materia arida e difficile delle collazioni<sup>32</sup>», non si era mai presentata in giudizio nella vigenza del codice di Parma (1820-1865<sup>33</sup>) e naturalmente avvisa che la sentenza parmense è contraria alla giurisprudenza francese più recente: un filone consolidato dal 1826, cioè a far data dall'importante *revirement* che aveva sancito che il calcolo della legittima e della disponibile si dovesse sempre compiere sulla massa dei beni riuniti fittiziamente. Clamoroso, perché veniva a spezzare una tendenza fino ad allora costante, nella direzione di calcolare la disponibile sull'*id quod relictum*, senza riunione fittizia dei beni.

L'antica soluzione, privilegiata dal legislatore parmense, diminuiva

<sup>31</sup> App. Parma, 20 febbraio 1866, pp. 236-240, p. 238.

<sup>32</sup> C.S.M., *Considerazioni sulla materia delle collazioni*, cit., p. 273.

<sup>33</sup> Ma in sede arbitrale sì, come abbiamo riscontrato nell'opuscolo di Melegari sull'art. 996. Aggiungiamo ora che l'avv. Peroni e il Cons. Barbieri (che vedremo prendere parte alla controversia) citano una sentenza del Supremo Tribunale di Revisione di Parma del 10 giugno 1836 in causa Garimberti, che però non fa testo, avendo dovuto applicare la normativa francese. Per riferimenti cfr. *infra*, nt. 58.

la disponibile a vantaggio della legittima, e quindi giovava agli eredi legittimari. La giurisprudenza francese anteriore al 1826 era nota agli autori del codice di Parma, che vollero pertanto inserire un capoverso all'art. 996, che ne riproducesse l'orientamento. Il capoverso, in quanto ripetuto nel codice albertino e quindi nel codice civile italiano unitario, spiega l'utilità della questione anche per il civilista postunitario. In altri termini, il codice Pisanelli aveva conservato una disposizione forgiata nel laboratorio parmense e i giuristi avevano tutto l'interesse a valutare se le interpretazioni locali potessero avere valenza nazionale. Il problema ermeneutico di quella disposizione, ritornato in auge nel 1866, generò perciò un acceso dibattito tra studiosi di diversa estrazione. Accanto ai grandi nomi (Pacifichi-Mazzoni su tutti<sup>34</sup>), troviamo avvocati non cattedratici, ma non per questo meno provetti e agguerriti anche sotto il profilo tecnico. Ne consegue che la vicenda offre uno spaccato interessante di vita giudiziaria e dottrinale negli anni '70 dell'Ottocento, all'alba della codificazione civile unitaria.

Riprendiamo il filo del discorso e scopriamo l'opinione del primo annotatore, un anonimo editorialista, che sappiamo essere di Parma. È indubbio, per l'autore, che la Corte d'Appello di Parma avesse correttamente interpretato l'art. 996 del codice di Maria Luigia per quanto concerne il modo di formare la massa ereditaria per il calcolo di legittima e disponibile, e meritasse quindi approvazione, malgrado l'onda contraria dei nuovi precedenti giurisprudenziali francesi.

Anche questa testimonianza locale, dunque, si aggiunge alla tradizione rappresentata da Melegari e dalla Corte d'Appello parmense, nella quale, come detto, sedeva Niccolosi.

In realtà, cosa finora non notata, disponiamo di una terza prova della tradizione interpretativa parmense: l'articolato della Commissione dell'Emilia e quindi l'incunabolo parmense-piacentino del codice civile Pisanelli, nel quale troviamo conferma dell'interpretazione seguita dai giuristi parmensi. Nel *Sunto delle discussioni* (Sesta sessione, 3 febbraio 1860) leggiamo, infatti, che «nell'art. 1080 si propone l'aggiunta delle parole *nemmeno per finta riunione* dopo quelle che vi si leggono *non può pretendere la collazione*. Le parole aggiunte hanno per fine di evitare la riproduzione di quistioni gravissime che hanno per lungo tempo agitato i tribunali francesi, e fatto mutare giurisprudenza alla stessa Corte di Cassazione<sup>35</sup>». In sintesi, questo passo illuminante significa: no alla

<sup>34</sup> Per un suo profilo scientifico mi permetto di richiamare G. Chiodi, *Pacifichi-Mazzoni, Emidio*, in *Dizionario biografico degli italiani*, LXXX (2014), pp. 124-127.

<sup>35</sup> *Sunto delle discussioni della Commissione di legislazione dell'Emilia. Proposte di decreti al*

riunione fittizia per calcolare la disponibile e no anche alla collazione reale per integrare la disponibile (ammessa invece per integrare la legittima: come del resto voleva anche Melegari).

Questo articolo, tuttavia, solleva un altro problema delicato. Posto che il capoverso dell'art. 996 è stato la stella polare e il modello del codice albertino, del codice estense (come disposizione separata<sup>36</sup>) e del codice postunitario, è possibile riproporre in sede nazionale l'interpretazione parmense?

L'anonimo autore è il primo, o comunque tra i primi, a notare che l'art. 1014 del codice Pisanelli non è proprio identico al codice di Parma a causa di una variante lessicale, *integrare* al posto di *aumentare*, la quale lascia supporre che il legislatore italiano abbia voluto dire qualcosa di diverso: cioè consentire la riunione fittizia ai fini del calcolo anche della disponibile (riunione fittizia che, nella versione originaria parmense, era stata invece esclusa), salvo vietare all'erede istituito in essa di integrarla<sup>37</sup>.

Il parere dell'anonimo giurista di Parma, a questo punto, è più che favorevole alla soluzione italiana. Il mutamento di locuzione, e quindi di senso, è stato, a suo avviso, lungimirante. Parole inequivocabili: «intesa e applicata, come si deve, in questo modo la disposizione dell'art. 1014 del vigente codice, è a darsi lode al legislatore italiano che, scostandosi nella soggetta quistione dai principii professati dai legislatori parmense e sardo, ha providamente conciliato il diritto derivante agli eredi discendenti dalla collazione col diritto che ha l'ascendente di vedere, anche nel suo silenzio, rispettato per quanto è possibile il legato da lui ordinato della porzione

---

*Governatore generale (Estratto dai Processi Verbali)*, Torino 1860, Sesta sessione, 3 febbraio 1860, p. 133. Art. 1080 c.c. alb.: «Il donatario perciò o il legatario della porzione disponibile, che sia insieme erede legittimario, non può pretendere la collazione *nemmeno per finta riunione* se non all'effetto di stabilire la quota della sua legittima, non mai a quello di aumentare la porzione disponibile». Sul codice-sardo-emiliano cfr. per tutti S. Solimano, *Il letto di Procuste*, cit., cap. II.

<sup>36</sup> Art. 1088 c.c. est.: «Il donatario perciò o il legatario della porzione disponibile, che sia insieme erede legittimario, non può pretendere la collazione se non all'effetto di stabilire la quota della sua legittima, non mai a quello di aumentare la porzione disponibile».

<sup>37</sup> Art. 1014 c.c. 1865: «Il donatario perciò o il legatario della porzione disponibile, che sia insieme erede legittimario può pretendere la collazione al solo effetto di stabilire la quota della sua legittima, e non mai per *integrare* la porzione disponibile». Cfr. già *Progetto di revisione del codice civile albertino, proposto dalla Commissione nominata con decreti del Ministero di Grazia e Giustizia del 24 dicembre 1859 e 25 febbraio 1860, comunicato al Parlamento dal Ministro di Grazia e Giustizia (Cassinis) in conformità di relazione per esso presentata alla Camera dei Deputati nella tornata del 19 giugno al Senato nella tornata del 21 giugno 1860*, Torino s.d., art. 1165.2.

disponibile in vantaggio di uno de' suoi discendenti<sup>38</sup>»; il codice italiano, dunque, avvalora un unico modo di calcolare l'ammontare dell'asse ereditario e di effettuarne la divisione, rispetto al codice di Parma.

Bisogna ammettere che, nella discussione successiva a queste prese di posizione, la linea che introduce un distacco tra il codice di Parma e il codice unitario diventa quasi unanime, sia in dottrina sia in giurisprudenza. Per i civilisti si possono citare, tra i primi autorevoli commentatori, Borsari, Pacifici-Mazzoni, Losana<sup>39</sup>; la dottrina successiva è perfettamente allineata nel decretare che la regola della riunione fittizia è generale e non subisce deroghe<sup>40</sup>. Il più critico riguardo al capoverso

<sup>38</sup> C.S.M., *Considerazioni sulla materia delle collazioni*, cit., p. 279.

<sup>39</sup> L. Borsari, *Commentario del codice civile italiano*, III.1, Roma-Napoli 1874, § 2158, p. 1253: «È un genere di discussioni nelle quali si perde facilmente il capo, e non rare volte quelli che dovrebbero servire di guida, v'aiutano per farvi smarrire la via. I giureconsulti più vicini alle fonti della legislazione parmense alla quale è dovuta quell'aggiunta, parvero credere fosse apposta in senso di restrizione; vale dire astraendo del tutto dai beni donati, e facendo pesare la disponibile sui beni esistenti...»; E. Pacifici-Mazzoni, *Codice civile italiano commentato con la legge romana, le sentenze dei dottori e la giurisprudenza, Delle successioni*, parte II, *Regole comuni alle successioni legittime e testamentarie ossia acquisto della eredità e suoi effetti*, vol. VI, Firenze 1876, nn. 45-48, pp. 85-104; Id., *Istituzioni di diritto civile italiano*, Terza edizione ordinata a sistema e corredata della giurisprudenza posteriore alla seconda, vol. VI, *Parte speciale*, Firenze 1889, n. 261, pp. 423-425 [l'edizione è curata dagli avv. Samuele Coen e Flaminio Anau; il passo manca nella seconda edizione, *Istituzioni di diritto civile italiano*, IV, Libro III, parte I, Firenze 1872, n. 245, p. 373]; C. Losana, *Il capoverso dell'art. 1014*, in «Rolandino. Monitore del notariato», IV, n. 23, I Dicembre 1884, pp. 353-358, poi rifuso in Id., *Le disposizioni comuni alle successioni legittime e testamentarie secondo il codice civile italiano, Trattato pratico*, Torino 1888, nn. 503-504, pp. 447-451 (nn. 544-545 della seconda ed., Torino 1911, pp. 443-447). Cfr. anche G. Lomonaco, *Istituzioni di diritto civile italiano*, Seconda ed. notevolmente accresciuta, IV, Napoli 1895, n. 111, pp. 474-476.

<sup>40</sup> Tra le voci più significative, spicca, per l'approfondita analisi del dibattito, E. Ranalletti, *La massa ereditaria*, cit., nn. 35-56, pp. 74-109 per le conclusioni. Cfr. inoltre Melucci, *Delle collazioni ed imputazioni*, cit., I, n. 152, pp. 391-397; Chironi (nt. 53); C. Brezzo, *La massa ereditaria e il suo riparto nei casi dubbi di imputazione*, Torino-Firenze-Roma 1894, n. 35, pp. 131-137. G.P. Chironi, *Istituzioni di diritto civile italiano*, 2<sup>a</sup> ed. interamente rifatta, II, Milano-Torino-Roma 1912, § 451, pp. 429-430; G. Venzi, *Note aggiunte*, in E. Pacifici-Mazzoni, *Istituzioni di diritto civile italiano*, quinta ed. corredata con note rivedute ed ampliate di dottrina e giurisprudenza a cura di G. Venzi, VI.2, *Parte speciale, Delle successioni (continuazione)*, Firenze 1923 [le Note sono apposte dalla quarta ed. 1903-1919], Nota (g), pp. 324-329; N. Coviello, *Corso completo del diritto delle successioni*, 2<sup>a</sup> ed. curata dal Prof. Leonardo Coviello della R. Università di Palermo, I, *Parte generale*, Napoli 1914, Lezione XXIX, p. 576, dopo aver anch'egli fatto rilevare le inesattezze terminologiche dell'art. 1014; V. Simoncelli, *Istituzioni di diritto privato italiano, Lezioni*, Roma 1914, n. 159, p. 586. Per la civilistica degli anni Trenta v. *infra*, nt. 68.

dell'art. 1014 c.c. è Cesare Losana, le cui parole suonano come una condanna senza appello della tecnica legislativa parmense e italiana: «non è meraviglia – egli scrive – che questo disposto abbia messo alla tortura la dottrina e la giurisprudenza italiana; perché tutto concorre a dargli l'apparenza d'un enigma; la sua sede assolutamente inopportuna, la sua forma illogica, la deplorabile improprietà delle sue espressioni<sup>41</sup>»; e più avanti lo bollerà come «infelicissimo capoverso<sup>42</sup>». Altri giuristi lo definiranno con epiteti altrettanto negativi: l'acme di questa *escalation*, che prelude alla sua abrogazione nel nuovo codice, si raggiunge con la civilistica del primo Novecento, come vedremo più avanti. Nel frattempo, poiché sul capoverso si arrovellano tutti, esso diventa «famoso<sup>43</sup>». Nella fase cronologica dei primi dieci anni di vigenza del codice civile unitario, la sintesi più rappresentativa di questa evoluzione è quella di Emidio Pacifici-Mazzoni, sostenitore della tesi poi prevalente e perciò oppositore della più robusta voce contraria, quella del magistrato Vincenzo Barbieri, che aveva argomentato a favore di una diversa interpretazione dell'art. 1014 del codice civile unitario, che lo riconduceva nell'alveo della soluzione parmense.

Quanto alla giurisprudenza, si possono citare almeno sette sentenze nell'arco cronologico compreso tra il 1868 e il 1882<sup>44</sup>.

<sup>41</sup> C. Losana, *Le disposizioni comuni alle successioni*, cit., n. 503, p. 447. Sui cinque difetti della norma: *ivi*, p. 450. La sua imprecisione concettuale, per la verità, è sottolineata da tutti gli autori, ed è elemento che complica la lettura anche della giurisprudenza.

<sup>42</sup> *Ivi*, n. 504, p. 450.

<sup>43</sup> Così, ad esempio, E. Ranalletti, *La massa ereditaria*, cit., n. 25, p. 59.

<sup>44</sup> Rispettivamente App. Brescia, 8 gennaio 1868, in «Monitore dei tribunali», IX (1868), pp. 897-900; App. Modena, 25 gennaio 1870, in «Annali della giurisprudenza italiana», IV (1870), II, pp. 39-41; Cass. Torino, 8 gennaio 1873, in causa Parodi, est. M. Pescatore, in «La Giurisprudenza. Collezione di decisioni e sentenze pronunciate dai magistrati del Regno, compilata ed illustrata con note» X (1873), pp. 65-68, con nota dell'avv. Piccinini (uno dei difensori); anche in «Monitore dei tribunali», XIV (1873), pp. 121-122, «La Legge», XIII (1873), I, pp. 201-202, e «Giurisprudenza italiana» XXV, (1873), I, cc. 5-8; Trib. Pavia 1878, in «Giornale dei tribunali. Rivista dei dibattimenti e della giurisprudenza civile, penale ed amministrativa», VII (1878), p. 590; App. Parma, 18 febbraio 1881, in «Annali della giurisprudenza italiana», XV (1881), III, pp. 132-137; Cass. Napoli, 12 settembre 1882, in «Foro italiano», VIII (1883), I, cc. 13-20, con nota del Cons. E. Così, il quale cita altre due sentenze (App. Napoli, 15 marzo 1878 e Cass. Napoli, 21 febbraio 1880). Le prime tre sentenze sono richiamate da Pacifici-Mazzoni, *Codice civile italiano commentato*, VI, n. 48, p. 97 (nella terza ed., curata dall'avv. Flaminio Anau, Firenze 1899, è aggiunta la decisione pavese, il cui dispositivo è riprodotto in nota, n. 48, pp. 104-107). L'intero dossier (tranne la sentenza milanese) è riportato da E. Ranalletti, *La massa ereditaria*, cit., n. 56, pp. 109-110, e già C. Losana, *Le disposizioni comuni alle successioni*,

Di queste, risultano particolarmente perspicue le motivazioni delle corti di Brescia<sup>45</sup>, Modena<sup>46</sup>, Milano<sup>47</sup>, Parma<sup>48</sup> e del Tribunale di Pavia<sup>49</sup>.

cit., p. 451 nt. 1 (tranne Brescia 1868). Il precedente milanese è citato da J. Mattei. Per una diversa prospettiva: App. Palermo, 9 febbraio 1885, in «Giurisprudenza italiana», XXXVII (1885), II, cc. 514-522, con nota di F. Ricci, riportata anche in Id., *Corso teorico-pratico di diritto civile*, Seconda ed. riveduta dall'Autore, IV, *Delle successioni (seguito) e delle donazioni*, Nuova tiratura con Aggiunte, Torino 1893, n. 137, pp. 213-216.

<sup>45</sup> App. Brescia, 8 gennaio 1868, p. 898: «Attesoché, passando ora a disaminare e giudicare sul merito del su espresso secondo capo di questione, ella è regola matematica d'universale diritto, discendente per logica necessità dalla natura stessa delle cose, e insegnata per ciò da tutti gli scrittori di civile giurisprudenza e prescritta da tutti i codici, che allo scopo di rettamente stabilire il montare della porzione disponibile e conseguentemente della riserva nei rapporti fra l'istituito nella prima e gli eredi chiamati per legge nella seconda, bisogna ricostituire il patrimonio del defunto tal quale sarebbe stato nel giorno di sua morte se per atto di liberalità non avesse fatto dispensa dall'obbligo di collazione a favore d'uno dei successibili riservatari revocando la primitiva disposizione testamentaria, e fare così rientrare per fittizio conferimento i beni donati a titolo di anticipazione per atto originario fra vivi, e poi per disposizione d'ultima volontà trasformati in pura e semplice donazione esente da collazione reale, e ricomporre la massa fittizia, su cui calcolare la porzione legittima e la disponibile». La sentenza prosegue citando Demolombe.

<sup>46</sup> App. Modena, 25 gennaio 1870, p. 40: «Che l'art. 822, tuttoché collocato sotto la rubrica – della riduzione delle disposizioni testamentarie – è il solo che abbia offerto le regole per procedere alle anzidette operazioni: Considerando, che l'art. 1014 non osta in alcun modo alla riunione fittizia dei beni donati ordinata dall'art. 822; ... Che la regola stabilita dall'art. 1014 riguarda soltanto le collazioni, e nulla prescrive per la formazione della massa; Che il legatario della disponibile ha il diritto di domandare la riunione fittizia allo scopo di conoscere la consistenza generale di tutti i beni indistintamente, e il valore della porzione disponibile; ...».

<sup>47</sup> App. Milano, 11 dicembre 1874, p. 94, che rileva per i chiarimenti di linguaggio: «potrebbe anzi dirsi non essere tanto una vera e propria collazione a cui la vedova Calderari pretenda, quanto piuttosto una fittizia aggiunta all'intero asse ereditario dei valori anticipati dal padre ai legittimari, nello scopo appunto di concretare l'importo dell'intera massa ereditaria, e determinare di conseguenza l'ammontare, sia della porzione disponibile, sia della legittima».

<sup>48</sup> App. Parma, 18 febbraio 1881, p. 133: «che, ciò posto, e non essendo poi in verun altro luogo del Codice stabilito un diverso modo di calcolare la disponibile, si deve concludere per massima generale, che la persona istituita erede nella disponibile, quand'anche estranea al testatore, ha diritto per calcolarla di far capo alla disposizione del citato art. 822, e così di pretendere che alla massa dei beni lasciati dal testatore al tempo di sua morte, vengano fittiziamente riuniti quelli da lui donati come in esso articolo».

<sup>49</sup> Trib. Pavia, 7 giugno 1818, p. 590: «Attesoché non può ammettersi, che la disposizione dell'articolo 1014 cod. precitato, porti una deroga al precedente articolo 822, e che determini un modo speciale di calcolare la legittima e la disponibile, misurando cioè quest'ultima sui soli beni posseduti dal testatore all'epoca di sua morte, determinando poi



b) *La disponibile si calcola con la riunione fittizia dei beni: Parma innova prima della Francia e di Pisanelli.*

Ma nel dibattito si riscontrano anche voci che criticano la sentenza della Corte d'Appello di Parma, e sostengono che già il codice di Maria Luigia aveva anticipato la soluzione poi codificata dal legislatore unitario: il metodo di calcolo della disponibile e della legittima è uno solo, la riunione fittizia, e il senso della disposizione parmense è solo quello di stabilire per legge che l'erede della disponibile, qualora i beni effettivi non siano sufficienti a coprire l'intera disponibile, non può pretendere né la collazione reale dai coeredi né la riduzione delle donazioni fatte dal testatore quando era in vita.

Questo filone di autori rimprovera alla Corte d'Appello di Parma di aver effettuato un'interpretazione del codice parmense ingiustificatamente contrapposta a quella dell'art. 1014 c.c.: il codice unitario, di conseguenza, si sarebbe ispirato anche nei contenuti all'illustre modello e la variante terminologica sarebbe stata del tutto ininfluenta.

Storicamente, l'opinione non è sostenibile: si è detto quale fosse in realtà la lettura degli artefici del Codice parmense.

Ciò nonostante, l'avv. Alessandro Righini liquida la questione, dicendo che «quella unica sentenza non forma giurisprudenza, come un fiore non fa primavera<sup>50</sup>». Lo stesso fa l'avv. Leonida Peroni (unico contribuente che usa come tribuna un periodico diverso, l'*Archivio giuridico*, anziché il *Monitore dei tribunali*), il quale scrive testualmente:

«per noi crediamo che la differenza sia di poco rilievo e che le due differenti espressioni suonino ugualmente non già il divieto di unire i beni da conferirsi alla massa ereditaria per calcolare sull'insieme le due quote legittima e disponibile, ma soltanto la proibizione di accrescere in fatto mediante

---

la legittima sull'altra corrispondente porzione, aumentata delle collazioni; imperocché per venire a sì enorme conseguenza, sarebbe necessario che le parole della legge fossero esplicite, tassative, e da togliere in proposito qualsiasi dubbio, trattandosi di una disposizione, che apporterebbe una modificazione cotanto rilevante alla regola ordinaria». Come già anticipato, in un passo della sentenza questo tribunale rende omaggio a Melegari nel ripercorrere la storia del capoverso dell'art. 966 c.c. parm.: «aggiunta che giusta memorie preziosissime lasciate da un sommo giureconsulto di quello stato, sarebbe stata fatta allo scopo di erigere in legge l'opinione di coloro che in Francia ritenevano, che l'erede della disponibile dovesse calcolarla soltanto sui beni lasciati dal testatore al tempo di suo decesso...».

<sup>50</sup> A. Righini, *L'art. 1014 cod. civ. non declina, quanto al modo d'operare la collazione, dalle norme stabilite nell'art. 822 per la riduzione delle disposizioni testamentarie*, in «*Monitore dei tribunali*», XII (1871), 3 giugno 1871, pp. 481-503.

collazione effettiva per parte dei donatari la porzione di beni rimasta a conto di disponibile<sup>51</sup>».

Nel 1880, questa tesi è abbracciata da Pasquale Melucci ed esce quindi dallo stretto giro dei pratici per respirare l'aria dell'accademia. Si tratta di un distinto studioso di diritto successorio, che scrive due corposi volumi sulla collazione (*Trattato teorico-pratico delle collazioni ed imputazioni secondo il codice civile italiano*, Torino 1880), contenenti l'opinione iconoclasta in parola<sup>52</sup>. Nel 1881 esce anche lo studio di Chironi sulla collazione, che consolida invece il filone contrario<sup>53</sup>. Si instaura, dunque, un rapporto ancor più stretto tra codice di Parma e codice italiano, che resiste fino a Nicola Coviello<sup>54</sup>.

Per il primo orientamento, esiste un divario: il codice di Parma avrebbe avuto solo il merito di disciplinare espressamente la questione, diversamente dal codice francese, ma il codice Pisanelli, riproducendo l'articolo con una modifica letterale, ne avrebbe ribaltato il senso. Per il secondo orientamento, che rimarrà minoritario, i due codici in realtà dicono la stessa cosa, con formule leggermente diverse.

Opposto è anche il rapporto con la giurisprudenza francese: per gli autori che seguono la prima interpretazione, i giuristi parmensi sono intervenuti a gamba tesa per risolvere una questione che in Francia stava facendo discutere professori e giudici; per gli autori della seconda schiera, tale circostanza non può essere usata come argomento ermeneutico valido per sostenere una diversità tra i due codici.

c) *La disponibile si calcola solo sui beni effettivi: Parma conserva, Pisanelli si allinea*

Ma c'è un terzo gruppo di studiosi, che appianano le differenze in senso del tutto contrario: la sentenza della Corte d'Appello di Parma è corretta e stabilisce un'interpretazione che si può tranquillamente estendere all'art. 1014 del codice civile italiano, ancora una volta malgrado la differente dicitura adoperata.

Si comprende come questa lettura sia la più dirompente (il codice

---

<sup>51</sup> L. Peroni, *Della collazione. Studio sull'articolo 1014 del Codice civile italiano*, in «Archivio giuridico», X (1872), pp. 84-96.

<sup>52</sup> *Delle collazioni ed imputazioni*, I, Torino 1880.

<sup>53</sup> G.P. Chironi, *Della collazione secondo la legge romana ed il Codice civile italiano*, Vol. I, Cagliari 1881, pp. 145-212, specialmente pp. 157-165.

<sup>54</sup> *Infra*, nt. 66.

civile unitario avrebbe sconfessato la recente giurisprudenza francese, confermando l'antica, anteriore al 1826) e si giustifica allora il forte intervento oppositivo di Pacifici-Mazzoni che, da rappresentante della tesi contraria, è particolarmente energico sul punto<sup>55</sup>.

Da un avamposto di provincia nel mantovano, si leva dapprima la voce dell'avv. Bartolomeo Zani a rappresentare l'idea che i due articoli vadano interpretati in modo conforme e quindi secondo le viste dalla Corte d'Appello di Parma. Non basta certo la diversa dizione adoperata dal legislatore unitario per argomentare diversamente. L'autore non si impegna in uno studio analitico della questione, ma si accontenta di aver smosso le acque, in attesa che altri intervengano a produrre ulteriori argomenti favorevoli a questa lettura:

«la massima sancita dalla Corte d'appello in Parma è adunque laudabile e da seguirsi, finché non venga data una più plausibile spiegazione alla nuova norma di legge, e se queste poche osservazioni potessero bastare, se non altro, a dar fomite a qualche severo studio, che appianasse la via irta di difficoltà in una materia di tanta importanza e di quotidiana applicazione, avrebbero esse raggiunto l'intento, a cui unicamente mirava chi venne ad esporle<sup>56</sup>».

E quel qualcuno invocato sarà il consigliere bresciano Vincenzo Barbieri, ancora una volta uscito dalla fucina dei pratici, ad orientare la prassi e il pensiero scientifico.

Chi voglia leggere un resoconto puntuale anche del contesto in cui nacque la riforma parmense, può affidarsi alle pagine dei due interventi di Barbieri, pubblicati sul *Monitore dei tribunali*. L'esordio è icastico; il magistrato bresciano polemizza con Leonida Peroni (che critica la sentenza della Corte d'Appello di Parma): «secondo me, all'incontro, la massima della sentenza della Corte di Parma è la vera, tanto secondo l'art. 996 di quell'abolito codice, quanto secondo l'articolo 1014 del nostro codice patrio, nonostante la differenza ora accennata<sup>57</sup>».

La questione si tinge di giallo. Non resta che rivolgersi alle parole

<sup>55</sup> Cfr. *infra*, nt. 62.

<sup>56</sup> B. Zani, *Intorno all'interpretazione dell'art. 1014 del codice civile italiano, sul modo di fare la collazione*, in «*Monitore dei tribunali*», VIII (1867), Bozzolo, 2 luglio 1867, pp. 670-673.

<sup>57</sup> V. Barbieri, *L'art. 1014 del codice civile italiano*, in «*Monitore dei tribunali*», XIV (1873), Brescia, dicembre 1872, pp. 3-11.

dello stesso legislatore di Parma, e quindi a Francesco Melegari, di cui giustamente Barbieri mette in luce l'autorevolezza, quale interprete del suo codice.

La parte costruttiva dell'articolo è quella dove l'autore parifica i codici che hanno seguito quello di Parma (quello albertino, l'estense, il codice italiano unitario).

Intanto, particolare interessante e fin qui non notato, l'art. 1014 c.c. 1865 dichiara espressamente la riserva della diversa volontà del testatore: il calcolo di legittima e disponibile così come concepito dalla legge è dunque espressamente derogabile, in base alla contraria intenzione del testatore. La norma non è imperativa, in altri termini, ma dispositiva. Norma interpretativa della volontà del testatore, come da tradizione, e ogni interpretazione è soggetta alla prova del contrario.

Nei limiti della disposizione di legge, però, la lettura che ne dà Barbieri è la stessa dei giudici e giuristi parmensi, sul fondamento di quattro argomentazioni che ci limitiamo a menzionare, senza vederle nel dettaglio.

In un successivo articolo, Barbieri ribadisce il suo pensiero, dichiarando che da ricerche personali, cioè «da informazioni, che mi sono state date da persone competenti», nell'ex-ducato di Parma «giureconsulti e tribunali hanno sempre inteso ed applicato l'art. 996 di quel codice nel senso che io propugno» e lo stesso sarebbe accaduto nei territori dell'ex ducato di Modena, mentre la giurisprudenza piemontese è muta in proposito<sup>58</sup>.

In maniera sincera, Barbieri ammette però che anche negli ex ducati menzionati si dubita ora di questa ricostruzione e si ritiene che l'art. 1014 del codice italiano abbia un significato diverso da quello del suo omologo parmense. E l'autore cita anche il «voto legale di un illustre giureconsulto piemontese», che considera rilevante per risolvere la questione proprio il cambio di dizione nel codice italiano e afferma di conseguenza «che l'art. 1014 del cod. ital. ha con fine accorgimento mutato la parola *aumentare* nell'altra *integrare*», aggiungendo che in tal modo «ad evidenza chiari, a chi non lo avesse prima avvertito, che altra cosa è la riunione fittizia, altra la collazione: che la disponibile e la riserva si accertano sempre in un modo solo, ossia *colla riunione fittizia...*<sup>59</sup>».

L'ignoto autore, se non è Matteo Pescatore, è comunque un giurista

---

<sup>58</sup> V. Barbieri, *Ancora sull'art. 1014 del codice civile*, in «Monitore dei tribunali», XIV (1873), marzo 1873, pp. 329-833. La verifica della prassi giurisprudenziale porta Barbieri, p. 332, a far cenno di una sentenza parmigiana del 1836, che tuttavia, secondo L. Peroni, *Della collazione*, cit., p. 88, applicò il codice civile francese e seguì quindi Cass., 8 luglio 1826.

<sup>59</sup> Ivi, p. 332.

che non la pensava diversamente da lui, visto che disponiamo della sua opinione, in un articolo pubblicato nel *Giornale delle leggi* di Genova del 27 febbraio 1873, nel quale il giurista piemontese, a commento dell'importante sentenza della Corte d'Appello torinese in causa Parodi dell'8 gennaio 1873, scrive:

«resta a ragionarsi dell'alinea dell'art. 1014; esso riproduce il capoverso dell'art. 1080 del codice civile, cangiata solo la parola, *aumentare*, in quest'altra - *integrare*. Questo cangiamento d'una parola *fissa* la specie dei casi contemplati dalla legge, e scioglie tutti i dubbi, per cui il vecchio capoverso era quasi divenuto una – *lex toties lecta, numquam intellecta*<sup>60</sup>».

Barbieri, tuttavia, conquista un alleato in Jacopo Mattei, altro ammiratore della sentenza d'Appello parmense<sup>61</sup>. Ma il vento stava cambiando. È logico che, in quella fase cronologica in cui tutto era ancora possibile, Emidio Pacifici-Mazzoni, professore universitario di Codice civile patrio a Roma, prima di passare alla magistratura (come consigliere di Stato nel 1876 e quindi della Cassazione di Roma dal 1877), si sentisse in obbligo di replicare, ristabilendo la distanza tra i due codici. E così farà<sup>62</sup>, e non sarà l'unico a reagire<sup>63</sup>.

<sup>60</sup> M. Pescatore, *Alcune riflessioni necessarie in tema di collazione e d'imputazione*, in «Giornale delle leggi», IV (1873), pp. 65-67, anche in Id., *Filosofia e dottrine giuridiche*, Roma-Torino-Firenze 1874, capo XXXI, pp. 221-227, 226-227. A favore della riunione fittizia è anche A. Gazzi, *Studi sulla collazione e imputazione da farsi nelle successioni, giusta gli articoli 1001, 1014 e 1026 del Codice civile*, in «Annali della giurisprudenza italiana», VII, (1873), III, pp. 3-8, p. 7, con analoga sottolineatura del cambio terminologico del codice Pisanelli.

<sup>61</sup> J. Mattei, *Il codice civile italiano nei singoli articoli col confronto, produzione o riferimento delle leggi romane e delle disposizioni dei codici francese, sardo, napoletano, parmense, estense ed austriaco...*, III, Venezia 1873, sub art. 1014, n. 8, p. 581 (con inesattezze in nota 1: sull'opinione di Peroni e sul senso di App. Modena 1870); Id., *Appendice al commento al codice civile italiano*, Venezia 1878, sub art. 1014, nn. 3-4, p. 427 (segnala che la tesi di Barbieri è stata contestata da Pacifici-Mazzoni e che App. Milano 1874 ha deciso a favore della tesi, da lui oppugnata, della riunione fittizia). Come a dire che il vento stava cambiando.

<sup>62</sup> E. Pacifici-Mazzoni, *Codice civile italiano commentato, Trattato delle successioni*, parte II, VI, cit., n. 48, pp. 99-104.

<sup>63</sup> Bisogna rammentare, infatti, le critiche che il sistema di Barbieri riceve da Piccinini, altro dotto protagonista del caso Parodi, insieme al già menzionato Matteo Pescatore: Nota a Cass. Torino, 8 gennaio 1873, pp. 65-68.

*Epilogo (un'altra storia comincia...)*

La memoria del codice di Parma si offusca nel primo Novecento: la sua «intelligenza» non è più considerata utile ai fini dell'applicazione del codice unitario; la soluzione da esso codificata, anzi, è considerata, oltre che infelicemente formulata, un errore da bandire.

Dopo il libro di Eutimio Ranalletti, che ricostruisce egli eventi e rimette le tessere del mosaico al loro posto nel lungo capitolo primo (che si estende per ben 87 pagine)<sup>64</sup>, la controversia si sposta decisamente sull'interpretazione dell'art. 1014 c. civ. 1865, ormai autonomo e sciolto da ogni legame di filiazione. Non è un caso che l'autore confuti nuovamente la tesi di Barbieri, articolata in tre argomenti, e releghi nella storia la soluzione parmense, richiamandosi non solo ai principi generali del diritto delle successioni, ma anche a considerazioni di razionalità<sup>65</sup>. Ma forse non è un addio. Nicola Coviello, sorprendentemente, cita ancora l'art. 996 come una disposizione anticipatrice del *revirement* della Cassazione francese del 1826<sup>66</sup>. La giurisprudenza italiana, inoltre, non è sempre uniforme. Lo dimostra una sentenza della Cassazione di Roma del 1918, che torna a negare la riunione fittizia ai fini del calcolo della disponibile (quando legata ad un estraneo) ed è di conseguenza aspramente criticata da Chironi, in quanto rievoca «dispute che nel diritto italiano hanno, o dovrebbero avere, solo un valore storico<sup>67</sup>».

Le discussioni sull'art. 1014 c.c. 1865, tuttavia, continuano, a dimostrazione della sua ormai leggendaria fama (sinistra). La dottrina italiana, infatti, una volta risolto il *rebus* della formazione della massa ereditaria e stabilito che la disposizione non deroga alla regola della riunione fittizia<sup>68</sup>, si divide invece quanto all'obbligo della collazione per

<sup>64</sup> E. Ranalletti, *La massa ereditaria*, cit. L'autore era il fratello di Oreste, proveniva dalle fila della magistratura e assumerà l'incarico di Diritto sindacale e corporativo alla Statale di Milano negli anni Trenta.

<sup>65</sup> Ivi, nn. 41-54, pp. 83-107.

<sup>66</sup> N. Coviello, *Corso completo del diritto delle successioni*, I, cit., p. 577.

<sup>67</sup> G.P. Chironi, *Questione XXVII, Successioni*, in *Nuovi studi e questioni di diritto civile. Parte generale – Diritti reali – Diritti di obbligazione – Diritto di famiglia – Diritto di eredità*, Torino 1922, pp. 490-498.

<sup>68</sup> Soluzione unanimemente riconosciuta, con la precisazione ormai rituale che dove la legge parla, nella prima parte del capoverso, di “collazione”, essa è del tutto impropria e si deve intendere “riunione fittizia”: R. De Ruggiero, *Istituzioni di diritto civile*, v. II, *Diritti di obbligazione – Diritti di famiglia – Diritto ereditario*, Quinta ed. riveduta e ampliata, Messina 1930, § 133, p. 868; N. Coviello, *Delle successioni. Parte generale*, III ed. interamente rifatta dal Prof. L. Coviello, Napoli 1932, p. 451; G. Venzi, *Manuale di*

integrare la legittima. Supponiamo una situazione di questo genere:

Figlio A	70.000 donazione	
Figlio B	70.000 donazione	
Figlio C	erede della disponibile	
<i>Relictum</i>	40.000	
	180.000 riunione fittizia	
Legittima (½ R+D)	90.000: 3 = 30.000 ciascuno	
Disponibile (½ R+D)	90.000	

È pacifico che il figlio C, erede della disponibile, non abbia diritto alla collazione nei confronti dei coeredi per integrare la stessa (90.000). Che dire, invece, della legittima?

Secondo una tesi, se il *relictum* (nel caso di specie: 40.000) copre la legittima (30.000), il figlio non ha diritto alla collazione neanche per integrare la stessa porzione riservata. Il figlio C otterrà dunque 40.000, cioè 10.000 a titolo di disponibile «mutilata» + 30.000 a titolo di legittima<sup>69</sup>.

Secondo un'altra interpretazione, invece, il figlio C conserva il diritto alla collazione per integrare la legittima, e dunque percepirà 70.000, vale a dire 40.000 a titolo di disponibile «mutilata» + 30.000 a titolo di legittima. Nell'ottica di chi difende questa soluzione, risulta decisiva l'obiezione che la collazione è dovuta al figlio in quanto discendente e non in qualità di erede della disponibile, e che, in caso contrario, egli prenderebbe

---

*diritto civile italiano*, sesta ed. stereotipa, Torino 1932, n. 660, pp. 771; F. Degni, *Lezioni di diritto civile. La successione a causa di morte*, III, *Disposizioni comuni alle successioni legittime e testamentarie*, Padova 1937, Lezione XLIX, p. 213; V. Polacco, *Delle successioni*, Seconda ed. a cura di A. Ascoli e E. Polacco, vol. II, *Disposizioni comuni alle successioni legittime e testamentarie*, Milano-Roma 1937, p. 327, e qui anche, pp. 329-330, la critica ai diversi metodi di computo un tempo proposti dalla dottrina.

<sup>69</sup> L. Borsari, *Commentario del codice civile italiano*, III.1, cit., § 2158, p. 1254; G.P. Chironi, *Della collazione*, cit., pp. 189-207; Id., *Istituzioni di diritto civile italiano*, II, cit., § 451, pp. 429-430; C. Brezzo, *La massa ereditaria*, cit., n. 58, pp. 222-227; C. Losana, *Delle disposizioni comuni*, cit., n. 478, pp. 421-422 (più diffusamente II ed., n. 516, pp. 413-416); G. Venzi, *Note aggiunte*, in E. Pacifici-Mazzoni, *Istituzioni di diritto civile italiano*, VI.2, cit., Nota (g), pp. 338-343; V. Polacco, *Delle successioni*, cit., II, pp. 326-328, pur ammettendo che, secondo questa lettura, l'art. 1014 «soverte... le regole della collazione». L'esempio pratico riprodotto nel testo è tratto da questo autore, il quale si sofferma criticamente (e non è il primo) su altri sistemi di riparto dell'asse ereditario ai fini della legittima. Il primo sistema respinto (p. 329) è quello di Pacifici-Mazzoni (*Codice civile italiano commentato*, VI, p. 99). Polacco, ovviamente, è contro il sistema Ranelletti e adotta quello di Venzi e altri: vedili giustapposti in R. De Ruggiero, *Istituzioni di diritto civile italiano*, cit., § 133, p. 369 nt. 1.

addirittura meno che se fosse stato istituito nella sola legittima: il che è assurdo oltre che iniquo<sup>70</sup>.

Non c'è da stupirsi se, negli anni Venti e Trenta del Novecento, la reputazione dell'art. 1014 raggiunga i minimi termini. Ecco un florilegio di opinioni: «un vero rompicapo<sup>71</sup>»; «disposizione, che, derivata dal c. parmense (art. 996), è redatta in modo sì infelice da lasciar perplessi qualunque interpretazione s'accolga<sup>72</sup>»; «articolo abbastanza enigmatico<sup>73</sup>»; «una delle disposizioni più astruse e peggio concepite che ci siano nel Codice<sup>74</sup>»; «preso alla lettera, il capoverso dell'art. 1014 sarebbe indecifrabile<sup>75</sup>».

Il traguardo di questa storia<sup>76</sup> sarà l'abrogazione della disposizione,

<sup>70</sup> Per queste argomentazioni cfr. L. Coviello, *Delle successioni*, cit., pp. 449-454; e nuovamente, dopo che la tesi contraria era stata accolta in giurisprudenza da Cass. Sez. I civ., 29 luglio 1938, Id., *Se il discendente istituito nella disponibile perda il diritto alla collazione verso gli altri discendenti istituiti nella legittima*, in «Foro italiano», LXIII (1938), I, cc. 1521-1523, in polemica con Polacco. Nello stesso senso: F. Degni, *Lezioni di diritto civile*, III, Lezione XLIX, pp. 212-215; Id., *Imputazione e collazione*, in «Nuovo Digesto Italiano», VI (1938), n. 5, pp. 898-910, p. 903, e, contro la medesima sentenza della Cassazione, Id., *La collazione nei rapporti tra discendenti coeredi donatarii istituiti nella sola porzione legittima e discendenti coeredi istituiti nella porzione disponibile*, in «Giurisprudenza italiana» (1938), I, 1, cc. 947-952. La Cassazione, tuttavia, persisterà nella sua interpretazione, con la sentenza 5 gennaio 1940, in «Foro italiano», LXV (1940), I, cc. 410-411, adesivamente commentata da A. Cicu, *Diritto ereditario. Collazione. Erede della disponibile*, in «Rivista di diritto civile», XXXII, (1940), pp. 392-393, il quale ritiene che gli argomenti del supremo collegio non siano stati distrutti dalla critica di L. Coviello. Nella dottrina anteriore v. ampia trattazione della questione in E. Ranalletti, *La massa ereditaria*, cit., nn. 62-73, pp. 120-138, a confutazione degli argomenti di Chironi e Brezzo; R. De Ruggiero, *Istituzioni di diritto civile*, II, cit., § 133, p. 869. Cfr. già in tal senso C.S.M., *Considerazioni sulla materia delle collazioni*, p. 279; E. Pacifici-Mazzoni, *Codice civile italiano commentato*, VI.2, cit., n. 48, p. 99. Dopo la soppressione dell'art. 1014 nel codice civile del 1942 cfr., in senso favorevole, P. Forchielli, *La collazione*, Padova 1958, pp. 216-220 (per altre ragioni); L. Mengoni, *Successioni per causa di morte. Parte speciale, Successione necessaria*, Terza edizione, Milano 1992, n. 43, pp. 143-144 (per l'argomento indicato nel testo).

<sup>71</sup> G. Venzi, *Note aggiunte*, in E. Pacifici-Mazzoni, *Istituzioni di diritto civile italiano*, VI.2, cit., Nota (g), p. 324.

<sup>72</sup> R. De Ruggiero, *Istituzioni di diritto civile*, II, cit., § 133, p. 868.

<sup>73</sup> L. Coviello, *Delle successioni*, cit., p. 449.

<sup>74</sup> V. Polacco, *Delle successioni*, II, cit., p. 326.

<sup>75</sup> G. Venzi, *Manuale di diritto civile italiano*, cit., n. 660, p. 772.

<sup>76</sup> Volendo raccogliere in una tabella riassuntiva i dati della controversia sul calcolo della disponibile, indicando con 'r.f.' il sistema della riunione fittizia dei beni e con 'no r.f.' il computo sui beni effettivi, otteniamo i seguenti risultati, con i relativi riflessi sul senso



come in piena progettazione del nuovo libro delle successioni del codice civile qualche esperto della materia anticipa sollevato: «l'interpretazione di questa infelicissima disposizione è una delle più contrastate, e opportunamente se ne propone l'abolizione nel progetto di riforma del 3° libro del Codice civile<sup>77</sup>».

### 3. *La natura del diritto agli alimenti dei figli adulterini e incestuosi: parabola di una «sapientissima» disposizione*

La storia appena raccontata riguarda una disposizione del codice di Parma che ha ispirato il codice Pisanelli (ultimo anello di una catena che comprende anche i codici albertino ed estense), facendo sorgere una controversia ermeneutica, che ha coinvolto spesse volte anche la

dell'art. 1014 c.c. 1865:

1866 C.S.M.	996: no r.f.	1014: r.f.
1867 Zani	996: no r.f.	1014: no r.f.
1871 Righini	996: r.f.	1014: r.f.
1872 Peroni	996: r.f.	1014: r.f.
1873 Barbieri	996: no r.f.	1014: no r.f.
1873 Mattei	996: no r.f.	1014: no r.f.
1874 Borsari	996: no r.f.	1014: r.f.
1876 Pacifici-Mazzoni	996: no r.f.	1014: r.f.
1880 Melucci	996: r.f.	1014: r.f.
1881 Chironi	996: no r.f.	1014: r.f.

<sup>77</sup> F. Degni, *Lezioni di diritto civile*, III, cit. p. 212. Cfr. anche Id., *La collazione*, cit., c. 952: «deve riconoscersi che l'art. 1014 non ha un contenuto proprio: esso, in sostanza, non è che una poco felice esplicazione dei concetti già contenuti nell'art. 1001, di cui si poteva fare perfettamente a meno, e ciò è tanto vero che il progetto di riforma del libro III del codice civile non l'ha riprodotto»; L. Coviello, *Se il discendente istituito nella disponibile*, cit., c. 1523. Plaude alla soppressione anche V. Polacco, *Delle successioni*, cit., p. 326 nt. 1 e p. 330 nt. 1: la prima parte dell'art. 1014 è considerata superflua, in quanto sottintesa nell'art. 336 del Progetto preliminare (*Codice civile, Terzo libro, Successioni e donazioni, Progetto e Relazione*, Roma 1936, p. 81), corrispondente all'art. 284 del Libro, pubblicato nel 1939, e all'art. 737 c.c. Che l'erede della disponibile non possa ridurre le donazioni risulta invece dal terzo comma dell'art. 557 c.c. (art. 101 Prog. 1936; art. 103): «I donatari e i legatari non possono chiedere la riduzione, ne' approfittarne». Per questa interpretazione cfr. Mengoni, *Successioni per causa di morte*, p. 246. Siamo nell'ambito della revisione interna di istituti consolidati, che è una delle anime del libro secondo del codice civile, secondo la lettura presentata in G. Chiodi, *Una riforma originale nel solco della tradizione: il libro delle successioni e il testamento dagli autori ai primi interpreti*, in *Tradizione e modernità del diritto ereditario nella prassi notarile*, Milano 2016, pp. 177-191.

magistratura.

La seconda storia concerne invece una disposizione del codice di Parma che non è stata riprodotta nel codice Pisanelli, generando pertanto dei dubbi, che quella disposizione invece era rivolta a troncare e che avrebbero potuto quindi essere legislativamente risolti.

Siamo nel campo dei diritti di successione dei figli naturali e precisamente di quella più discriminata categoria costituita dai figli adulterini e incestuosi.

La politica del codice di Parma, riguardo ai figli naturali, non è stata imitata dal codice Pisanelli, il cui merito maggiore in questo ambito è stato quello di migliorare la condizione successoria dei figli naturali, assegnando loro delle quote di eredità nella successione *ab intestato* e delle quote di legittima anche in concorso di figli e discendenti legittimi<sup>78</sup>.

Il codice di Parma, viceversa, opta per una soluzione rigidamente conservatrice a tutela della famiglia (intesa come famiglia legittima): ai figli naturali, in concorso di figli e discendenti legittimi, sono concessi solo gli alimenti<sup>79</sup>. Fuori da questa ipotesi, i figli naturali possono ricevere delle quote ereditarie, che il codice di Parma ha l'accortezza di calcolare sul patrimonio e non in rapporto a quanto i figli naturali avrebbero preso se fossero stati legittimi, come viceversa nel codice napoleonico e poi nel codice Pisanelli<sup>80</sup>.

L'accortezza, se così si può chiamare, fa parte di un meditato disegno, teso ad eliminare dal codice di Parma ogni frase o parola che possa indurre nell'interprete l'idea che ai figli naturali spetti una quota di legittima (quella legittima che mancava loro nel codice napoleonico, ma faceva discutere gli interpreti data la diversa lettera del codice; quella legittima che, invece, il codice Pisanelli attribuirà loro).

Ciò premesso, si scorge chiaramente come un paragone tra il codice di Parma e il codice Pisanelli, su questo punto, non sia possibile.

Gli interpreti italiani del codice unitario, quindi, hanno buon gioco nel sottolineare con forza questo distacco, che attribuisce ai figli naturali una condizione ben più favorevole, sul piano successorio, rispetto alla

---

<sup>78</sup> Sul tema mi permetto di rinviare ad un altro mio lavoro: *Sempre più uguali. I diritti successori del coniuge e dei figli naturali a 70 anni dal Codice civile*, Milano 2013.

<sup>79</sup> Art. 851 c.c. parm.: «Provata la filiazione, se il figlio naturale è in concorso di figli legittimi o loro discendenti non ha diritto che ai soli alimenti».

<sup>80</sup> Cfr. artt. 852-853. Cfr. in materia F. Melegari, *Figli illegittimi*, in Id., *Decisioni del Supremo Tribunale di Revisione, con Note ed Opuscoli relativi*, Parma 1834, pp. 117-125; Id., *Opuscolo ventesimoquarto. Diritti de' figli illegittimi riconosciuti alla successione del padre e della madre*, in Id., *Decisioni del Supremo Tribunale di Revisione in Parma*, V, cit., pp. 452-456.

Francia e a Parma: come del resto, simmetricamente, avverrà con la condizione successoria del coniuge superstite.

Il sistema successorio italiano, pertanto, convoglia su di sé lodi che il codice di Parma non può, nella mutata situazione, vantare: agli alimenti si sostituisce una quota; la quota è anche di legittima, e non solo di successione *ab intestato*<sup>81</sup>. Si aggiunga che l'art. 186 del codice Pisanelli dispone espressamente che «il genitore è tenuto a mantenere, educare, istruire ed avviare ad una professione o ad un'arte il figlio naturale riconosciuto, ed a somministrargli anche successivamente gli alimenti in caso di bisogno, se il figlio non ha coniuge o discendenti, in condizione di somministrarglieli<sup>82</sup>».

Questo per quanto concerne i figli naturali semplici riconoscibili, riconosciuti o dichiarati.

Per i figli adulterini e incestuosi, viceversa, le cose sono più complicate. Il codice di Parma, su questo punto, era stato più completo del codice napoleonico, pur mantenendosi sempre ben dentro i rigidi confini di una politica deliberatamente discriminatoria a tutela della famiglia (legittima).

Il modello napoleonico, in questo caso, è più resistente e consta dei seguenti principi.

<sup>81</sup> Art. 744 c.c. 1865: «Riconosciuta o dichiarata la filiazione, se i figli naturali concorrono coi figli legittimi o loro discendenti, hanno diritto alla metà della quota che sarebbe loro spettata se fossero legittimi. I figli legittimi o loro discendenti hanno facoltà di pagare la quota spettante ai figli naturali in danaro o in beni immobili ereditario a giusta stima». Art. 815. «Quando il testatore lascia figli o ascendenti legittimi e figli naturali legalmente riconosciuti, questi ultimi hanno diritto alla metà della quota che loro sarebbe spettata se fossero legittimi. Per il calcolo della porzione dovuta ai figli naturali fanno numero anche i figli legittimi, con facoltà a questi di soddisfarla nei modi stabiliti dall'articolo 744». Dell'accoglienza positiva da parte della civilistica postunitaria è specchio fedele, *ex multis*, E. Pacifici-Mazzoni, *Codice civile italiano commentato con la legge romana, le sentenze dei dottori e la giurisprudenza, Delle successioni*, I, *Delle successioni legittime*, Firenze 1873, n. 155, pp. 355-356.

<sup>82</sup> Cfr. già *Progetto di revisione del codice civile albertino*, cit., art. 270. Un deciso passo avanti nella tutela dei diritti dei figli naturali, rispetto al codice civile napoleonico e allo stesso codice civile parmense. Esso si riferisce però solo ai figli naturali riconosciuti, facendo sorgere la questione della sua applicabilità anche ai figli adulterini e incestuosi: per l'affermativa, F. Bianchi, *Corso elementare di codice civile italiano*, III, Parma 1872, p. 1036-1037, che interpreta estensivamente il diritto agli alimenti concesso dall'art. 193.2 (oltre, nt. 91). Per la negativa, come ricorda lo stesso Bianchi, è, ad esempio, E. Pacifici-Mazzoni, solitamente favorevole ai diritti dei figli naturali. Cfr. infatti *Istituzioni di diritto civile italiano*, II, Libro I, Seconda edizione, Firenze 1871, n. 307, p. 397; Id., *Istituzioni di diritto civile italiano*, VII, Terza edizione ordinata a sistema e corredata della giurisprudenza posteriore alla seconda, *Parte speciale, Diritti di famiglia*, Firenze 1894, n. 218, p. 318.

Il *Code civil* tratta dei loro diritti nel capo IV delle successioni irregolari e sancisce una regola lapidaria:

Art. 762 c.c. Les dispositions des articles 757 et 758 ne sont pas applicables aux enfants adultérins ou incestueux. La loi ne leur accorde que des aliments<sup>83</sup>.

Se questo è l'archetipo, è certo che il codice di Parma introduce delle innovazioni che rendono più logico e coerente il quadro normativo<sup>84</sup>.

Dopo aver classificato, nel libro I, *Delle persone*, § 4, *Della prole nata fuori di matrimonio, e dei doveri dei genitori verso la medesima*, i discendenti illegittimi in tre distinte categorie (figli naturali, adulterini e incestuosi), esso stabilisce infatti un obbligo alimentare a carico dei genitori viventi, che si estende a tutti i figli naturali, nessuno escluso.

Art. 121 c. parm. I soli genitori debbono insieme gli alimenti ai figli nati fuori di matrimonio quando si abbia la prova della filiazione nei modi stabiliti dalla legge, o loro li deve quel solo tra essi contro cui esiste la prova.

La fonte è il § 166 dell'ABGB<sup>85</sup>, anche se quel codice era stato più liberale nel disporre: «hanno però i figli illegittimi diritto di esigere dai genitori alimenti, educazione e collocamento in proporzione delle loro sostanze». L'art. 114 del codice di Parma, infatti, solo per i figli legittimi specifica che negli alimenti sono comprese le spese di educazione<sup>86</sup>.

Il medesimo incunabolo parmense, tuttavia, aggiunge una disposizione, che Pacifici-Mazzoni definirà «sapientissima<sup>87</sup>», con la quale si precisa che:

---

<sup>83</sup> I due articoli successivi specificano i criteri di commisurazione degli alimenti. Art. 763 c.c.: «Ces aliments sont réglés, eu égard aux facultés du père ou de la mère, au nombre et à la qualité des héritiers légitimes». Art. 764 c.c.: «Lorsque le père ou la mère de l'enfant adultérin ou incestueux lui auront fait apprendre un art mécanique, ou lorsque l'un d'eux lui aura assuré des aliments de son vivant, l'enfant ne pourra élever aucune réclamation contre leur succession».

<sup>84</sup> F. Melegari, *Figli illegittimi*, cit., pp. 119-125.

<sup>85</sup> Esplicitamente attestata ivi, p. 123. Cfr. § 1717 ABGB: «L'obbligo di alimentare e collocare i figli illegittimi passa, come ogni altro debito, agli eredi dei genitori».

<sup>86</sup> Art. 114.2: «Sotto nome di alimenti sono compresi il vitto, il vestito, e l'abitazione. In quelli dovuti a' figli e discendenti si comprendono anche le spese di educazione». Art. 115: «Gli alimenti sono dovuti in proporzione del bisogno di chi li dimanda, e dei mezzi di chi deve somministrarli».

<sup>87</sup> E. Pacifici-Mazzoni, *Codice civile italiano, Delle successioni*, I, cit., n. 186, p. 394

Art. 129 c. parm. L'obbligo di alimentare i figli illegittimi passa come ogni altro debito agli eredi dei genitori.

Il merito di questo articolo (derivato dal § 177 ABGB<sup>88</sup>), a detta di Pacifici-Mazzoni (che ne è il principale *laudator* in età postunitaria), sta nel far intendere che, morto il genitore, il diritto agli alimenti, essendo di credito, non può essere tolto ai figli adulterini. Se fosse un diritto di successione, la cosa potrebbe essere dubbia, in quanto la legge non stabilisce espressamente una riserva. Sta in questo particolare tecnico il fondamento della sua convenienza, a detta del giurista ascolano<sup>89</sup>.

Altri autori, però, riterranno superabile il problema, anche configurando il diritto agli alimenti come un diritto di successione. Ad esempio, Filomusi-Guelfi lo definisce un legato *ex lege*: «tale diritto non è vera legittima: è un peso dell'eredità, che deve essere rispettato da ogni specie di erede. E se si accetta il concetto che esso sia una specie di legato *ex lege*, condizionato al bisogno, sotto questo punto di vista si accosterebbe ad una riserva<sup>90</sup>».

L'articolo manca nel codice Pisanelli, che pure aveva notevolmente migliorato, con alcune opportune integrazioni, le disposizioni sui figli

(definita «sapiente» al n. 185, p. 392).

<sup>88</sup> Così nuovamente F. Melegari, *Figli illegittimi*, cit., p. 123. L'articolo manca nel progetto del 1816, che contempla solo l'art. 131, corrispondente all'art. 131 definitivo.

<sup>89</sup> Ad attestare l'importanza della questione per il nostro autore, gioverà premettere che la sua trattazione, che è lecito definire appassionata e quasi veemente, occupa quasi 35 pagine: ivi, nn. 181-198, pp. 384-418. Quanto al punto che interessa cfr. ivi, n. 187, pp. 402-403: «... il diritto degli alimenti accordato ai figli adulterini o incestuosi sulla successione de' loro genitori figura soltanto nella successione legittima: esso invece non è punto riconosciuto nella successione testamentaria, là dove la legge riserva la legittima. Perciò, conseguenza spaventosa (mi si permetta di ripeterlo), i figli adulterini e incestuosi non potranno pretendere gli alimenti sulla successione testamentaria dei loro genitori, che non li ha loro lasciati; ove il diritto ai medesimi sia di eredità; perocché niuno può pretendere di conseguire cosa alcuna di una eredità, se per legge o per testamento non gli sia dovuta... Perciò la logica giuridica avrebbe richiesto imperiosamente che il diritto degli alimenti accordato ai figli adulterini o incestuosi sulla successione legittima dei loro genitori, appartenesse loro per ragion di riserva sulla successione testamentaria dei genitori medesimi; quando fosse un diritto di eredità. Al contrario sarà salva la logica giuridica; e saranno pure salvi i principi di ordine pubblico e di morale, ai quali ebbe riguardo il legislatore nell'accordare ai figli adulterini o incestuosi il diritto degli alimenti sulle successioni dei loro genitori, quando esso si riconosca per un diritto di credito». Per una sintesi del più ampio discorso sviluppato nel Codice civile italiano commentato cfr. E. Pacifici-Mazzoni, *Istituzioni di diritto civile italiano*, Seconda edizione, cit., n. 52, pp. 79-80; Id., *Istituzioni di diritto civile italiano*, Terza edizione, cit., n. 50, pp. 84-86.

<sup>90</sup> F. Filomusi-Guelfi, *Diritto ereditario*, cit., I, p. 159.

naturali adulterini e incestuosi:

Art. 752 c.c. 1865. I diritti accordati dagli articoli precedenti non si estendono ai figli, di cui la legge non ammette il riconoscimento. Questi però, nei casi indicati nell'articolo 193<sup>91</sup>, hanno diritto agli alimenti, i quali saranno loro assegnati in proporzione delle sostanze del padre o della madre, e del numero e della qualità degli eredi legittimi<sup>92</sup>.

Ciò nonostante, Pacifici-Mazzoni insiste nel ritenere che lo spirito della disposizione parmense (e forse anche di Aubry e Rau, autori compulsati e ammirati) aleggi ancora sul codice unitario, e che l'interprete possa pertanto continuare a qualificare il diritto agli alimenti dei figli adulterini come un diritto di credito, sebbene *sui generis*.

Perché *sui generis*? Perché Pacifici-Mazzoni è costretto ad ammettere che il codice Pisanelli commisura il diritto a condizioni non previste dal testo parmense e non consone ad un diritto di credito alimentare, essendo dovuto in proporzione non solo delle sostanze del padre o della madre, ma anche del numero e della qualità degli eredi legittimi, come stabilisce perentoriamente l'art. 752<sup>93</sup>.

In più, è *sui generis*, perché è «un diritto di credito contro la eredità lasciata dal genitore del figlio adulterino o incestuoso; e in senso inverso è un debito che grava sulla medesima» e non sugli eredi<sup>94</sup>. Di conseguenza, in mancanza di beni del defunto il figlio «non potrà dimandarli dopo la morte di lui agli eredi che non sono mai tenuti per debiti che non

<sup>91</sup> Art. 193 c.c. 1865: «Nei casi in cui il riconoscimento è vietato, il figlio non è mai ammesso a fare indagini né sulla paternità né sulla maternità. Tuttavia il figlio naturale avrà sempre azione per ottenere gli alimenti, 1. Se la paternità o maternità risulti indirettamente da sentenza civile o penale; 2. Se la paternità o maternità dipenda da un matrimonio dichiarato nullo; 3. Se la paternità o maternità risulti da esplicita dichiarazione per iscritto dei genitori».

<sup>92</sup> Cfr. già *Progetto di revisione del codice civile albertino*, cit., art. 1066.

<sup>93</sup> Per questo aspetto, la disposizione è vigorosamente criticata da V. Polacco, *Delle successioni*, Seconda ed. a cura di A. Ascoli e E. Polacco, vol. I, *Successioni legittime e testamentarie*, Milano-Roma 1937, p. 105.

<sup>94</sup> E. Pacifici-Mazzoni, *Codice civile italiano commentato, Delle successioni*, I, cit., n. 188, p. 405. Contrario A. Cicu, *Sul diritto alimentare dei figli adulterini e incestuosi*, in «Rivista di diritto civile», III (1911), pp. 191-223, pp. 201-202: il diritto è obbligo personale degli eredi, benché commisurato ai beni ereditari. D'altra parte, l'autore rafforza l'idea che tale diritto, oltre a non attribuire la qualità di erede, sia un mero credito: sul punto cfr. anche R. De Ruggiero, *Istituzioni*, II, cit., § 138, p. 899.

sussistevano contro il loro autore<sup>95</sup>». Quindi, come osserverà Cicu, il diritto passa agli eredi, ma non è lo stesso diritto del genitore, perché gli eredi non ne rispondono con tutto il loro patrimonio<sup>96</sup>.

Un terzo profilo speciale, anche se Pacifici-Mazzoni non lo dice, è che il diritto di credito alimentare non è trasmissibile: bisognerebbe, quindi, supporre che la legge abbia voluto derogare alla regola. E sarà proprio sulla scorta di queste tre caratteristiche che Nicola Coviello lo definirà piuttosto «un vero diritto successorio di natura creditoria<sup>97</sup>».

La teoria del credito, malgrado le sue aporie e i suoi limiti<sup>98</sup>, serviva tuttavia allo scopo di attribuire il diritto anche nella successione testamentaria. Assumendo di qualificarlo come un diritto di credito, infatti, come voleva già Pacifici-Mazzoni insieme alla dottrina parmense e francese, si aggirava l'ostacolo di un diritto di riserva che la legge non aveva stabilito: obiezione ritenuta valida ancora nel 1911 da Antonio Cicu nel menzionato articolo (nel quale comunque faceva osservare che il menzionato Filomusi-Guelfi aveva superato l'*impasse*<sup>99</sup>). Si configurava, quindi, come un diritto di credito «limitato negli effetti» per la tutela della famiglia legittima (ancora Cicu), oltre che mal garantito di fronte alla

<sup>95</sup> Ivi, p. 406.

<sup>96</sup> A. Cicu, *Sul diritto alimentare*, cit., pp. 201-202.

<sup>97</sup> N. Coviello, *Corso completo del diritto delle successioni*, 2<sup>a</sup> ed. curata dal Prof. Leonardo Coviello della R. Università di Palermo, II, *Successioni legittime e testamentarie*, Napoli 1915, § 33, p. 197.

<sup>98</sup> Un altro limite è che il diritto agli alimenti, se creditizio, spetta solo in caso di bisogno: così infatti E. Pacifici-Mazzoni, *Codice civile italiano commentato, Delle successioni*, I, cit., n. 189, pp. 406-409; G.P. Chironi, *Istituzioni*, II, cit., § 465, p. 465; R. De Ruggiero, *Istituzioni*, II, cit., p. 899; A. Cicu, *Sul diritto alimentare*, cit., p. 220, ma anche, come fa acutamente notare V. Polacco, *Delle successioni*, cit., p. 104 (contrario, perché lo considera «un surrogato del diritto successorio»), i partigiani della natura successorio del diritto, che avrebbero potuto diversamente argomentare. Cfr. infatti, per il requisito dello stato di bisogno: F. Filomusi-Guelfi, *Diritto ereditario*, I, p. 157; N. Coviello, *Corso completo*, II, cit., p. 191; F. Degni, *La successione a causa di morte*, I, *La successione legittima*, Padova 1931, p. 123. Parimenti contrario G. Venzi, *Manuale di diritto civile italiano*, cit., n. 606, cit., pp. 673-674, che lo reputa un legato di alimenti *ex lege*. Ma il bisogno, si fa osservare, è in realtà necessario perché si tratta di un diritto alimentare, e dunque esso è perfettamente compatibile anche con la natura successorio del diritto: così F. Vassalli, *Delle Successioni. Corso di Diritto Civile tenuto nella R. Università di Torino*, parte I<sup>a</sup>, *Successioni legittime*, Torino 1928, n. 48, pp. 136-137, che accede sul punto all'opinione di M. T. Zanzucchi, *Le successioni legittime*, Milano 1927, p. 142, e si associa alla tesi del diritto successorio, n. 49, pp. 138-141.

<sup>99</sup> A. Cicu, *Sul diritto alimentare*, cit., p. 210 nt. 1.

successione (il figlio non aveva un'ipoteca legale a garanzia dell'obbligo alimentare: «non l'eredità ma gli eredi rispondono<sup>100</sup>»).

Ma a quel tempo sono maturate proposte di riforma *de iure condendo* che prevedono «un vero e proprio diritto successorio nella successione legittima ed un diritto di riserva nella successione testamentaria; diritto che, abbandonato il concetto di *alimenti*, dovrebbe consistere in una quota, attribuita in proprietà od in usufrutto<sup>101</sup>». In realtà, già nel 1873 queste innovazioni erano state anticipate da Pacifici-Mazzoni, che era andato anzi più in là: riconoscimento (volontario) anche dei figli adulterini e incestuosi, quota minore di successione intestata e riserva (inferiore a quella dei figli semplicemente naturali)<sup>102</sup>. Una riforma antesignana, ancora contestata da Filomusi-Guelfi nel 1909 per tutelare «l'etica del matrimonio<sup>103</sup>». Una proposta che, pur non facendo venir meno la discriminazione tra figli naturali e legittimi, sarà condivisa da Cimbali nel 1885: riconoscimento volontario e anche dichiarazione giudiziale di paternità, diritto al nome, all'educazione, quota di successione intestata e riserva (inferiore a quella dei figli legittimi) in nome del principio etico di responsabilità<sup>104</sup>.

A tanto non era giunto il codice di Parma. Esso, tuttavia, su un altro punto aveva introdotto una riforma al codice Napoleone, che non sarebbe finita nel codice Pisanelli: essa è contenuta nell'art. 365, che consente il riconoscimento del figlio naturale anche con scrittura privata, purché avente data certa, in contrasto con il codice napoleonico (art. 334) e poi unitario (art. 181: atto di nascita o atto autentico anteriore o posteriore alla nascita). L'innovazione non sfugge a Filomusi-Guelfi<sup>105</sup>. Il progetto

<sup>100</sup> Ivi, p. 201.

<sup>101</sup> Ivi, p. 223.

<sup>102</sup> E. Pacifici-Mazzoni, *Codice civile italiano commentato, Delle successioni*, I, cit., n. 200, p. 424. Si tratta del paragrafo in cui l'autore enumera le sue proposte *de iure condendo*, criticando la legge che, «se non si fosse fatta soppraffare da sinistre influenze, avrebbe dovuto proporzionalmente migliorare la condizione dei figli adulterini e incestuosi» (p. 423).

<sup>103</sup> F. Filomusi-Guelfi, *Diritto ereditario*, cit., I, p. 160.

<sup>104</sup> E. Cimbali, *La nuova fase del diritto civile nei rapporti economici e sociali, con proposte di riforma della legislazione civile vigente*, Torino-Roma-Napoli 1885. Su questa lotta per il miglioramento dei diritti successori dei figli naturali, nella quale si confrontano civilisti anche di orientamenti non omogenei, sia consentito di rinviare a G. Chiodi, *Attenuare la disuguaglianza. La questione dei diritti successori dei figli naturali nell'Italia postunitaria: echi del dibattito da Pacifici-Mazzoni a Cimbali*, in P. Maffei e G.M. Varanini (curr.), *Honos alit artes. Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri*, IV – *L'età moderna e contemporanea*, Firenze 2014, pp. 155-168.

<sup>105</sup> F. Filomusi-Guelfi, *Diritto ereditario*, cit., I, p. 161.



Cassinis aveva mantenuto la riforma parmense<sup>106</sup>, ma i successivi progetti l'avevano lasciata cadere.

#### 4. Conclusioni

In questo saggio ci siamo posti il problema di chiarire l'uso che i giuristi postunitari hanno fatto del codice civile di Parma al fine risolvere questioni sollevate dal codice civile Pisanelli. A questo riguardo, abbiamo esaminato nei dettagli due questioni di diritto ereditario che si sono presentate in età postunitaria e sono state risolte dalla dottrina e dalla giurisprudenza con argomenti tratti anche dal codice civile di Parma, in virtù del suo rapporto con il codice unitario. Nelle pagine precedenti abbiamo ricostruito le tappe di due dibattiti e proposto alcune ipotesi sulle ragioni della fortuna postuma del lavoro dei giuristi parmensi, analizzando due percorsi interpretativi nei quali, fino ad una certa fase cronologica, i giuristi italiani si sono effettivamente serviti della tradizione parmense, per poi rompere i legami con essa. Il tema è di grande interesse, anche perché s'intreccia con il problema dell'impatto della cultura giuridica francese nell'Italia postunitaria, situandosi nell'orizzonte di quella che, con la storiografia più recente, possiamo denominare *Wirkungsgeschichte* del codice civile, ovvero la storia dei messaggi ricevuti, per adottare l'autorevole proposta di Pio Caroni<sup>107</sup>.

La ricerca ha permesso di confermare un aspetto primario della tecnica codificatoria dei giuristi del Ducato, nella misura in cui essi assunsero come guida principale (anche se non esclusiva) il codice francese. Il valore dell'opera, in questa prospettiva, risiede negli emendamenti e nelle integrazioni, che sono stati parte rilevante della complessiva opera di "nazionalizzazione" del *Code civil*<sup>108</sup>: il codice francese è la base che, una volta accettata, viene poi plasmata e precisata, in modo da

<sup>106</sup> *Progetto di revisione del codice civile albertino*, cit., art. 273.

<sup>107</sup> Il riferimento è al noto saggio *E se anche il codice fosse un messaggio?*, in «Quaderni fiorentini», XLVII (2018), pp. 57-109, e ivi altri ragguagli bibliografici.

<sup>108</sup> Sul fenomeno: S. Solimano, *L'edificazione del diritto privato italiano: dalla restaurazione all'Unità*, in *Il bicentenario del codice napoleonico*, Convegno, Roma, 20 dicembre 2004, Roma 2006, pp. 55-88 e in «forum historiae iuris» (2005); Id., *Un secolo giuridico (1814-1916). Legislazione, cultura e scienza del diritto in Italia e in Europa*, in AA.VV., *Tempi del diritto. Età medievale, moderna e contemporanea*, Terza ed., Torino 2022, pp. 286-330, pp. 290-291.

risolvere legislativamente le questioni controverse nell'ottica politicamente prescelta. Se è così, come si può verificare anche rispetto ad altre questioni, l'art. 996 porge un perfetto esempio di quest'opera di «rifusione», per adottare il lessico di Lodovico Bosellini<sup>109</sup>.

Un'ulteriore notazione la merita l'eco nazionale di queste dispute. Si versano fiumi d'inchiostro sulla questione del calcolo della disponibile e della collazione, che un valente pratico definisce appropriatamente «la metafisica legale delle successioni<sup>110</sup>», ben oltre i termini cronologici dei primi anni di applicazione del codice civile Pisanelli. A tacer d'altro, buona parte del libro dell'avvocato Eutimio Ranelletti sulla massa ereditaria riserva alla questione ampio spazio. Lo stesso accade di verificare nei libri scritti dai civilisti postunitari sulla collazione ereditaria negli anni Ottanta dell'Ottocento: basti pensare alle opere di Chironi e di Melucci. La ricostruzione di senso degli articoli promulgati dai legislatori parmensi, alcuni dei quali definiti «sapienti» dai giuristi postunitari, induce a pensare, almeno fino ad un certo momento, ad un recupero storico di quelle norme (quasi una seconda storia, per l'appunto) e non ad un semplice rito di memoria: certo, siamo al cospetto di una piccola storia, non compatta e frammentaria, perché limitata a talune disposizioni. Una storia anche effimera, perché presto questo processo ermeneutico sarà interrotto e le soluzioni codicistiche rappresentate in quelle norme saranno superate in nome di altre esigenze, divenendo non più utili per il giurista di diritto vigente. Ciò nonostante, è una di quelle vicende sulle quali lo storico deve fare chiarezza, se intende ricomporre, attraverso quelle lontane testimonianze di vita giuridica, i sentieri della civilistica nella transizione dall'Otto al Novecento.

---

<sup>109</sup> L. Bosellini, *Intorno al progetto di codice civile, Lettera quattordicesima*, in «Monitore dei tribunali», II (1861), p. 798. Lo scritto è valorizzato da S. Solimano, *Un secolo giuridico*, cit., p. 289.

<sup>110</sup> A. Gazzari, *Studii sulla collazione*, cit., p. 3.